REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 65	Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna art. 2, comma 20/c - Legge 662/96	Euro 4,51
Anno 37	26 giugno 2006	N. 90

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DEI COMUNI DI

ARGENTA, BOLOGNA, MEZZANI, SOGLIANO AL RUBICONE

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Sommario

STATUTI DEI COMUNI DI:

ARGENTA	pag.	3
BOLOGNA	pag.	59
MEZZANI	pag.	97
SOGLIANO AL RUBICONE	pag.	129

COMUNE DI ARGENTA (Ferrara)

COMUNICATO

STATUTO

Modificato con deliberazione consiliare n. 32 in data 31/5/2006 Pubblicato all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi dall'1/6/2006

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E CONFIGU-RAZIONE GIURIDICA

1 – Finalità e funzioni

2 – Funzioni del Comune e strumenti di raccordo con Art. gli altri soggetti del governo territoriale

Sede, territorio, stemma, gonfalone ed Albo preto-

4 – Potestà regolamentare

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - Organi istituzionali

5 – Organi

6 – Pubblicità delle spese elettorali

7 – Condizione giuridica degli Amministratori

CAPO II - Il Consiglio comunale

8 – Il Consiglio comunale

9 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio Consi-Art. gliere anziano

Art. 10 – Consiglieri comunali Art. 11 – Gruppi consiliari

Art. 12 - Competenze del Consiglio comunale Art. 13 – Decadenza dei Consiglieri comunali

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio comunale Art. 15 – Commissioni consiliari

CAPO III - Sindaco e Giunta comunale

Art. 16 – Il Sindaco

Art. 17 – Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

Art. 18 – La Giunta comunale

Art. 19 – Funzionamento della Giunta comunale Art. 20 – Competenze della Giunta comunale Art. 21 – Mozione di sfiducia

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 22 – Principi organizzativi

Art. 23 - Organizzazione degli Uffici e del personale

Art. 24 – Competenze dei Dirigenti Art. 25 – Responsabilità dei Dirigenti

Art. 26 – Incarichi di funzioni dirigenziali e di alta specializzazione

CAPO II – Stato giuridico e trattamento economico del per-

Art. 27 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

CAPO III - Segretario, Vice Segretario e Direttore generale

Art. 28 – Il Segretario comunale

Art. 29 - Il Vice Segretario

Art. 30 – Il Direttore generale

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I – Principi generali

Art. 31 – Principi e criteri generali

Art. 32 – Forme di gestione dei servizi

CAPO II – Azienda speciale

Art. 33 – Azienda speciale Art. 34 – Organi dell'Azienda speciale Art. 35 – Il Čonsiglio di Amministrazione

Art. 36 – Presidente e Direttore Art. 37 – Organo di revisione

CAPO III - Istituzioni

Art. 38 – Istituzioni

Art. 39 – Organi delle Istituzioni

Art. 40 – Funzionamento delle Istituzioni

CAPO IV - Altre forme di gestione

Art. 41 – Servizi pubblici in economia

Art. 42 – Servizi pubblici in concessione

Art. 43 – Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 44 – Convenzioni

Art. 45 - Consorzi

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 46 – Ordinamento finanziario

Art. 47 – Attività finanziaria del Comune

Art. 48 – Amministrazione dei beni comunali

Art. 49 – Il bilancio di previsione

Art. 50 – Patto di stabilità interno

Art. 51 - Rendiconto della gestione

52 – Controllo della gestione

Art. 53 – Collegio dei Revisori

Art. 54 – Poteri del Collegio dei Revisori

Art. 55 - Tesoreria

TITOLO VI – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI **DEI CITTADINI**

CAPO I – Principi generali

Art. 56 – Principi generali

CAPO II – Consigli di partecipazione

Art. 57 - Consigli di partecipazione

CAPO III – Diritto di informazione e di partecipazione

Art. 58 – Pubblicità dei documenti amministrativi

Art. 59 – Informazione dei cittadini

Art. 60 – Partecipazione al procedimento

CAPO IV – Poteri di iniziativa e consultazioni

Art. 61 – Istanze e petizioni

Art. 62 – Proposte

Art. 63 – Commissioni consiliari miste

Art. 64 – Consultazioni popolari Art. 65 – Referendum

CAPO V - Associazioni

Art. 66 – Libere forme associative

Art. 67 – Consulte dell'associazionismo e del volontariato Art. 68 – Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune

Art. 69 – Affidamento di servizi pubblici di base

Art. 70 – Il Difensore civico Art. 71 – Azione popolare

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72 – Revisioni dello Statuto Art. 73 – Regolamenti Art. 74 – Entrata in vigore

(segue allegato fotografato)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E CONFIGURAZIONE GIURIDICA

Art. 1 Finalità e funzioni

- 1. Il Comune di Argenta, ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Carta costituzionale e dalle leggi, è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà secondo cui è ad esso attribuita, in quanto autorità territoriale più vicina ai cittadini, la generalità dei compiti e delle funzioni, salvo quelle non espressamente riservate, per legge, ad altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione.
- 2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti, oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 3. Per gli effetti e nell'ambito di quanto enunciato nei commi precedenti, il Comune:
- a) rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, tutela le tradizioni ed il patrimonio locale;
- b) esercita le proprie funzioni favorendo la più ampia partecipazione popolare, sollecitandola con adeguate opportunità culturali e di informazione;
- c) promuove la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti non abbienti e bisognevoli di tutela;
- d) assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio quale tratto qualificante della propria azione amministrativa;
- e) promuove azioni positive in direzione della tutela dell'infanzia, valorizza il ruolo della famiglia e delle altre forme di convivenza, favorisce le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini ed adegua, a questi scopi, i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione;

- f) favorisce, in conformità ai principi dello Stato unitario repubblicano, il disegno di una Europa unita;
- g) assicura la tutela fisica e la dignità morale della persona in ogni suo status civile o religioso;
- h) coordina gli interventi sociali e sanitari previsti dall'articolo 40 della L.05/02/1992, n. 104 inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone svantaggiate, a mezzo dei propri servizi sociali ed educativi e della Commissione consiliare mista costituita ai sensi dell'articolo 63 del presente Statuto, integrata all'uopo da due componenti esperti esterni.
- 4. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, può anche avvalersi delle attività poste in essere dall'iniziativa autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni e delle organizzazioni in campo sociale o del volontariato, nei modi e termini definiti da apposito Regolamento.

Art. 2 Funzioni del Comune e strumenti di raccordo con gli altri soggetti del governo territoriale

- 1. Il Comune di Argenta promuove e valorizza le forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del governo territoriale.
- 2. In particolare il Comune di Argenta ricerca e favorisce forme di associazione, volontaria e in pari dignità, con altri Comuni ed Enti territoriali per la gestione di una pluralità di funzioni e di servizi, per la programmazione di opere e di interventi, per il conseguimento di un coerente ed armonico sistema delle autonomie, utilizzando in proposito le differenti modalità previste dalle leggi e individuando livelli ottimali di integrazione e di collaborazione.
- 3. Il Comune di Argenta, inoltre, ricerca e favorisce forme di collaborazione anche con altri e diversi soggetti, pubblici e privati.
- 4. Il Comune infine, secondo i principi fissati dalla Carta europea delle autonomie locali e nel rispetto delle disposizioni di legge, ricerca, promuove e partecipa a forme di consultazione, collaborazione e di scambio con enti locali di altri Paesi.

Art. 3 Sede, territorio, stemma, gonfalone ed Albo pretorio

- 1. Il Comune di Argenta ha sede nel capoluogo.
- 2. Gli organi collegiali istituzionali del Comune si riuniscono normalmente nella sede comunale: con apposite norme regolamentari verranno definiti i casi particolari in cui le riunioni potranno svolgersi in diversa sede.
- 3. Il territorio del Comune ha una estensione di km. quadrati 310 e comprende la parte del suolo nazionale come delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della L.24 Dicembre 1954, n°1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 4. Il Comune ha lo stemma come approvato con D.P.C.M. 24 Aprile 1957. Con deliberazione del Consiglio comunale sono approvate le caratteristiche del gonfalone.
- 5. Nell'uso del gonfalone si osservano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 03 Giugno 1986.
- 6. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli atti e dei manifesti che debbono essere pubblicati per legge o regolamento.

Art. 4 Potestà regolamentare

- 1. Il Comune ha potestà regolamentare in tutte le materie di competenza propria, nonché in quelle relative a funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali.
- 2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto.
- 3. I regolamenti di cui al precedente primo comma e le relative modificazioni, sono approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune nei casi previsti dalla legge e negli altri espressamente disposti dallo Statuto.

4. I regolamenti approvati dal Consiglio comunale, divenute esecutive le deliberazioni consiliari, entrano in vigore dopo la loro successiva pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi: con la delibera di approvazione possono tuttavia essere previsti, di volta in volta, termini diversi per l'entrata in vigore.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 Organi

Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 6 Pubblicità delle spese elettorali

- 1. Il deposito delle liste o delle candidature, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio sino al giorno precedente la data fissata per le elezioni.
- 2. Al termine della campagna elettorale dovrà altresì rendersi pubblico, con le stesse modalità di cui al coma precedente, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Art. 7 Condizione giuridica degli Amministratori

- 1. Sono amministratori comunali: il Sindaco, i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio.
- 2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno

rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle dei Dirigenti del Comune, oltre che del Segretario comunale.

- 3. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- 4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado.
- 5. Il Sindaco e gli Assessori, se e in quanto amministratori esercitanti la competenza in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare, nel territorio da essi amministrato, attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata.
- 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto estensibili, in caso di partecipazione del Comune di Argenta ad unioni di comuni o a consorzi di enti locali, anche ai componenti dei rispettivi organi.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Il Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio comunale si compone, quali suoi membri, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali: i casi in cui debba farsi una diversa computazione del numero dei componenti il Consiglio sono tassativamente espressi per legge.
- 2. Le elezioni e la durata del Consiglio comunale, il numero, lo stato giuridico ed economico dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

- 4. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.
- 5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 9 Presidente e Vice Presidente del Consiglio Consigliere anziano

- 1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto fra i Consiglieri o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente eletto con le medesime formalità.
- 2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
- 3. Alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, che durano in carica quanto l'organo che li ha eletti, si procede nella prima seduta di insediamento del Consiglio subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri.
- 4. In caso di vacanza durante la vigenza in carica del Consiglio, si dovrà procedere alla nomina del Presidente o del Vice Presidente nella prima seduta utile del Consiglio comunale.
- 5. Nella prima seduta dopo le elezioni, come pure nel caso di contemporanea vacanza della carica di Presidente e di Vice Presidente, le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono temporaneamente esercitate dal Consigliere anziano individuato ai sensi dell'articolo1, comma 2-ter, della L. 25/03/1993, n. 81.
- 6. Al Presidente del Consiglio, o a chi legalmente lo sostituisce, è attribuito il potere di convocare e di dirigere i lavori e le attività del Consiglio.
- 7. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

- 8. Al Presidente del Consiglio spetta una indennità di funzione pari a quella degli Assessori: eventuali variazioni in merito al suddetto rapporto di parità, dovranno essere deliberate dal Consiglio comunale.
- 9. Due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Presidente del Consiglio, possono presentare una mozione di sfiducia al Presidente medesimo.
- 10. Per la presentazione, discussione, approvazione della mozione, valgono gli stessi tempi e modi della mozione di sfiducia di cui al successivo articolo 21.
- 11. L'approvazione della mozione comporta l'immediata cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio ed alla sua sostituzione si provvederà in successiva seduta, nei termini di cui ai commi precedenti.
- 12. Identica proposta e procedura può riguardare anche la figura del Vice Presidente del Consiglio, ma con separato e distinto procedimento adeguato al caso.

Art. 10 Consiglieri Comunali

- 1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
- 2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite da apposito regolamento, ha il diritto:
- a) di partecipare alle sedute del Consiglio comunale, prendere la parola e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
 - b) di presentare interrogazioni e mozioni;
- c) di iniziativa sotto forma di proposta di specifica deliberazione, salvo in casi in cui l'iniziativa stessa è riservata ad altri Organi in base alla legge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

- d) di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dalle istituzioni, con le modalità previste dal regolamento, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché di accedere agli atti relativi alle proposte ed agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 3. I Consiglieri dovranno, altresì , astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o di altri enti soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
- 4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno indirizzate al Consiglio e, appena pervenute al protocollo comunale, devono essere da questo immediatamente assunte secondo l'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci senza necessità alcuna di presa d'atto da parte dell'organo consiliare.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di protocollo, procede, con separate votazioni, alla surroga dei Consiglieri dimissionari seguendo l'ordine di protocollo di presentazione delle dimissioni.

Art. 11 Gruppi consiliari

- 1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
- 2. Il regolamento definisce le modalità di formazione, di funzionamento, i ruoli e le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni dei Gruppi.

Art. 12 Competenze del Consiglio comunale

- 1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
- 2. Le competenze esclusive riservate al Consiglio sono definite alla legge.

- 3. In particolare il Consiglio provvede, con apposite norme regolamentari, approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a disciplinare il proprio funzionamento e la gestione delle risorse ad esso attribuite, nel quadro dei seguenti principi fondamentali:
- a) garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, legalità e semplificazione nell'azione complessiva del Comune al fine di assicurare imparzialità, correttezza ed equità, unitamente ad economicità, efficacia ed efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi comunali;
- b) favorire il conseguimento di risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso la semplificazione e riduzione degli organismi con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune;
 - c) ispirare l'azione del Comune ai principi di accoglienza, tolleranza e solidarietà;
- d) incentivare la conoscenza, la proposta e la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle azioni dell'Amministrazione comunale;
- e) favorire la partecipazione ed il contributo dei Consiglieri, indipendentemente dalla loro appartenenza politica e pur nella distinzione di ruoli fra maggioranza ed opposizione, alla proposta ed alla definizione delle linee programmatiche e di azione dell'Amministrazione comunale;
- f) sviluppare l'azione di controllo del Consiglio sulle azioni in campo politico, sociale ed economico del Comune, in spirito di rappresentanza di tutta la comunità locale;
- g) definire, in particolare, regole certe di responsabilizzazione dei Consiglieri comunali nell'espletamento del proprio mandato e nell'assolvimento dei propri doveri liberamente assunti.
- 4. L'azione di controllo del Consiglio si svolge, in primo luogo, con riferimento alle linee programmatiche che il Sindaco, entro 120 giorni dalla data di convalida degli eletti, presenta all'adunanza consiliare.
- 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque prima della approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il Consiglio è chiamato a discutere sullo stato di attuazione delle linee programmatiche proposte in avvio di legislatura, sulla base di un documento predisposto dal Sindaco. La discussione dovrà concludersi con un voto sul

documento proposto: la mancata approvazione del documento in argomento non costituirà, comunque, approvazione di mozione di sfiducia.

Art. 13 Decadenza dei Consiglieri comunali

- 1. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano ai lavori del Consiglio per più di 4 (quattro) sedute consecutive.
- 2. Il Sindaco, ricevuta comunicazione dal Segretario comunale, o da chi legalmente lo sostituisce, della avvenuta realizzazione della fattispecie suddetta, avvia il procedimento di dichiarazione della decadenza mediante comunicazione scritta all'interessato, indicando un termine non inferiore a 15 giorni entro cui il medesimo può fare valere, per iscritto, le cause giustificative delle assenze.
- 3. Notizia dell'avvio del procedimento viene trasmessa al Presidente del Consiglio.
- 4. Trascorso il termine assegnato con la comunicazione all'interessato, il Sindaco chiede, al Presidente del Consiglio, di mettere all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta consiliare utile la discussione del punto.
- 5. Il Consiglio comunale, esaminati gli atti e tenuto conto delle cause giustificative portate dal Consigliere anche in prima persona durante la seduta, delibera in merito o pronunciando la decadenza del Consigliere, o dichiarando l'archiviazione della pratica.
- 6. Successivamente alla pronuncia di decadenza il Consiglio provvede alla surroga del Consigliere decaduto nei termini di cui alla legge per l'elezione diretta degli organi del Comune.

Art. 14 Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel quadro dei seguenti principi generali:

- a) validità della seduta con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tale fine il Sindaco;
- b) pubblicità delle sedute salvo le eccezioni di seduta segreta previste dalle disposizioni regolamentari da definirsi, obbligatoriamente, quando trattasi di valutare qualità morali o capacità professionali di persone o, comunque, elementi che possano fondatamente ritenersi soggetti alle disposizioni inerenti la riservatezza dei dati personali;
- c) votazioni in forma palese salvo le eccezioni, in forma segreta, da prevedersi per i casi indicati alla lettera precedente, oppure previa richiesta di un numero di componenti il Consiglio comunque non inferiore ad un terzo dei presenti, ovvero nei casi previsti per legge;
- d) approvazione delle deliberazioni con il voto favorevole espresso dalla maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi di maggioranza qualificata richiesta esplicitamente per legge: non si considerano votanti, nelle votazioni palesi, coloro che si astengono pur rimanendo computati nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, mentre nelle votazioni segrete le schede bianche o nulle devono essere computate per determinare il numero dei votanti;
- e) modalità e tempi di convocazione delle sedute che possano permettere una adeguata informazione preventiva dei Consiglieri sugli oggetti in discussione;
- f) conduzione e svolgimento delle sedute in modo tale da potere garantire il confronto democratico di tutte le opinioni e, nel contempo, la conclusione dei lavori in tempi certi e predefiniti;
- g) possibilità di convocare il Consiglio, per motivi di particolare significato sociale, politico o culturale, in adunanza aperta alla partecipazione ai lavori di persone estranee, con diritto di parola ma non di voto;
- h) partecipazione alle sedute consiliari, oltre che dei funzionari previsti per legge, anche di altri funzionari e tecnici la cui presenza sia ritenuta utile per la migliore comprensione degli oggetti in discussione.
- 2. Il Regolamento definisce inoltre modi e tempi per trasformare, a richiesta, il gettone di presenza percepito dai Consiglieri per la partecipazione a Consigli e Commissioni, in una indennità di funzione a condizione che tale scelta non aggravi l'onere finanziario a carico del Comune.

Art. 15 Commissioni consiliari

- 1. Il Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti, nonché le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali.
- 2. Le Commissioni sono composte con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari come costituiti ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto: in ogni caso deve essere riservata a rappresentanti delle opposizioni la presidenza di Commissioni aventi espressa funzione di controllo o di garanzia, se e in quanto istituite nei termini di cui al Regolamento suddetto.
- 3. Il Consiglio può affidare alle Commissioni permanenti, o a Commissioni speciali appositamente costituite, compiti di indagine e di studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie che comunque interessino il Comune.
- 4. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni, permanenti o speciali, di cui non sia membro.
- 5. I componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni.
- 6. Le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione dei Funzionari del Comune, delle aziende e delle istituzioni, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, enti, organizzazioni di volontariato.
- 7. Il Regolamento di cui al primo comma disciplina, altresì, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni regolando le forme di pubblicità dei lavori.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

8. Nella nomina delle Commissioni di cui al presente articolo dovrà tenersi conto delle disposizioni della Legge 10 Aprile 1991, n°125, in guisa che ciascun sesso sia rappresentato nella misura non inferiore ad un terzo dei componenti.

CAPO III SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 16 Il Sindaco

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge: egli è membro componente del Consiglio comunale.
- 2. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo ed assume in sè i ruoli, le prerogative, le competenze e le attribuzioni di legge che ne derivano.
- 3. Quale capo dell'Amministrazione comunale ne è organo responsabile e la rappresenta; provvede a dare impulso e coordinamento all'attività degli altri Organi comunali; convoca e presiede la Giunta comunale, da lui nominata, mantenendone l'unità di indirizzo politico e amministrativo anche in corrispondenza con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita infine tutte le altre competenze definite per legge, statuto o regolamento.
- 4. Quale Ufficiale del Governo, oltre ad attendere ai compiti attribuitigli per legge, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; parimenti può adottare provvedimenti analoghi, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico od acustico ovvero in straordinarie circostanze che determinino particolari necessità dell'utenza, con i quali modificare gli orari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e servizi e inoltre, con le intese di legge, quelli di apertura al pubblico degli uffici pubblici di altre amministrazioni che siano localizzati sul territorio comunale.
- 5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 17 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

- 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
- 2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
- 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 18 La Giunta Comunale

- 1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di sette Assessori.
- 2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco il quale indica anche un Vice Sindaco: comunicazione dell'avvenuta nomina è data al Consiglio, da parte del Sindaco medesimo, nella prima seduta successiva alla sua elezione.
- 3. Possono essere nominati Assessori i cittadini italiani in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
- 4. Possono altresì essere nominati Assessori, con l'esclusione della carica di Vice Sindaco, i cittadini dell'Unione Europea che abbiano chiesto l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte e siano stati eletti Consiglieri del Comune di Argenta.
- 5. Nella nomina degli Assessori ciascun sesso dovrà essere rappresentato in un numero non inferiore a due unità.
- 6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori.

- 7. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale: qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, egli cessa automaticamente dalla carica consiliare all'atto della accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo non eletto.
- 8. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado: gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 9. Il Sindaco e gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
- 10. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 17 del presente Statuto.
- 11. In caso di assenza o di impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, le funzioni sindacali sono assunte dall'Assessore anziano, individuato secondo l'ordine definito al momento della comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio.
- 12. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge: la decadenza è pronunciata dal Sindaco d'ufficio, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica della proposta all'interessato il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, può fare pervenire al Sindaco proprie controdeduzioni scritte.
- 13. Le dimissioni dalla carica di Assessore, da indirizzarsi per iscritto al Sindaco e immediatamente assunte al protocollo comunale, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione, senza necessità di presa d'atto.
- 14. Il Sindaco provvede alla sostituzione dei singoli Assessori comunque cessati dalla carica, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva.

Art. 19 Funzionamento della Giunta comunale

- 1. La Giunta comunale è validamente insediata quando, oltre al Sindaco o, in sua sostituzione, oltre al Vice Sindaco siano presenti almeno tre Assessori per un totale di quattro componenti.
- 2. In presenza del Sindaco, il Vice Sindaco presente è computato per il raggiungimento del numero di Assessori necessari alla validità della seduta.
- 3. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a votazione palese: ove non sia fatto constare il contrario le votazioni si intendono effettuate all'unanimità. In caso di richiesta di verifica, la deliberazione si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non computando gli astenuti.
- 4. Le sedute della Giunta sono riservate: ad esse il Sindaco può, di volta in volta e a seconda degli argomenti da trattare, invitare Dirigenti e/o Funzionari del Comune o di altri Enti pubblici, nonché consulenti o incaricati dal Comune.
- 5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte, in originale, dal Sindaco e dal Segretario comunale o da coloro che legalmente li sostituiscono.

Art. 20 Competenze della Giunta comunale

- 1. La Giunta è l'organo collegiale di impulso e di gestione amministrativa che collabora con il Sindaco al governo del Comune.
- 2. La Giunta opera attraverso deliberazioni assunte a voto palese e a maggioranza semplice dei presenti.
- 3. La Giunta svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale e adotta tutti gli atti di sua competenza idonei al raggiungimento degli obiettivi e finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali assunti dal Consiglio medesimo.
- 4. In particolare la Giunta definisce obiettivi e programmi da attuare e realizzare, adottando gli atti conseguenti, in particolare quelli attinenti:

- a) la proposta di bilancio e la collegata relazione previsionale e programmatica;
- b) il piano esecutivo di gestione;
- c) il fabbisogno triennale e la dotazione organica del personale;
- d) l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- e) il programma di realizzazione dei lavori pubblici.
- 5. La Giunta svolge attività di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti e ne riferisce annualmente al Consiglio almeno entro il 30 Giugno di ogni anno.
- 6. Entro la medesima, suddetta data presenta al Consiglio, unitamente alla relazione illustrativa del conto consuntivo, un rendiconto sui risultati del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno: una relazione in merito è allegata anche al bilancio di assestamento dell'anno in corso.
- 7. La Giunta inoltre compie gli atti di amministrazione residuali che non siano riservati dalla legge al Consiglio e quelli che, ai sensi di legge o statutari, non competano al Sindaco, al Segretario comunale, ai Dirigenti.
- 8. La Giunta adotta i regolamenti di sua competenza e definisce le norme per il proprio funzionamento in coerenza con quanto stabilito nello Statuto.
- 9. La Giunta definisce, con riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento ministeriale, le indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori, nonché le variazioni delle suddette indennità e dei loro rapporti percentuali.

Art. 21 Mozione di sfiducia

1. Due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco, possono presentare una mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta comunale.

- 2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da tutti i presentatori.
- 3. La mozione deve essere messa in discussione e approvazione non prima di dieci giorni e non dopo trenta dalla sua presentazione.
- 4. La votazione della mozione deve essere fatta in modo palese per appello nominale dei singoli Consiglieri.
- 5. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio, computando a tal fine anche il Sindaco.
- 6. Ad avvenuta approvazione della mozione di sfiducia il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica; il Consiglio comunale viene sciolto dall'autorità statale che provvede anche alla nomina di un Commissario.
- 7. L'eventuale voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non costituisce, di per sè, approvazione di una mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni dei proponenti.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 22 Principi organizzativi

- 1. L'attività amministrativa del Comune è improntata al raggiungimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi prefissati e definiti dagli Organi di governo dell'ente, alla cui attuazione è impegnata la dirigenza comunale attraverso azioni ed atti di progettualità, di organizzazione e di gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate.
- 2. L'organizzazione amministrativa del Comune è sviluppata secondo i principi di : distinzione fra funzioni di natura politica e di controllo e funzioni di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa; autonomia decisionale; trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; funzionalità, economicità e flessibilità organizzativa e gestionale; adeguamento dei tempi e modi di prestazione di servizi e di funzioni al mutare

delle esigenze e dei costumi della società, avvalendosi anche della istituzione di un sistema, certificabile, di qualità.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali sopraddetti e di altri che potranno essere fissati dal Consiglio comunale, disciplina le disposizioni generali per l'articolazione, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le responsabilità delle strutture organizzative, i rapporti intercorrenti fra di loro e con la direzione amministrativa e politica, la dotazione organica e le modalità di assunzione, di gestione e di sviluppo delle risorse umane.

Art. 23 Organizzazione degli Uffici e del personale

- 1. L'Amministrazione svolge le proprie attività, salvo quelle altrimenti gestite, attraverso uffici riuniti per settori di competenza secondo ripartizioni adeguate all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
- 2. Le ripartizioni del Comune, da individuarsi nel Regolamento, sono organizzate in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 3. Le ripartizioni, intese quale massima struttura dell'Ente, sono affidate alla responsabilità di un Dirigente che coordina lo svolgimento delle attività interne di esse, compie ogni atto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di competenza degli uffici, propone agli Organi comunali od agli altri Dirigenti gli atti che non siano di propria competenza.
- 4. Il Regolamento determina le strutture ed i procedimenti idonei a concretizzare i principi ed i criteri di cui al precedente articolo, in relazione alle esigenze dell'utenza, della massima valorizzazione delle risorse e della necessaria flessibilità organizzativa.
- 5. Gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici e dei servizi sono definiti ed organizzati in funzione del migliore soddisfacimento possibile delle esigenze dei cittadini e degli utenti, pur nel rispetto dei diritti contrattuali e della dignità professionale dei dipendenti, come pure nella ricerca del migliore coordinamento funzionale possibile con gli orari delle altre pubbliche amministrazioni e del lavoro privato: conseguentemente l'orario di lavoro, nell'ambito di quello dell'obbligo contrattuale, è funzionale alle necessità di efficienza ed efficacia del lavoro svolto nonché di apertura al pubblico di uffici e servizi.

6. Spettano agli Organi del comune, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività degli uffici e dei servizi, la definizione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità nei limiti degli stanziamenti del bilancio, nonché la verifica dei risultati conseguiti.

Art. 24 Competenze dei Dirigenti

- 1. Competono ai Dirigenti la direzione e la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnino il Comune verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo.
- 2.In particolare i Dirigenti:
- a) presiedono le commissioni di concorso, di gara e sono responsabili delle relative procedure;
- b) sono chiamati, nei settori di rispettiva competenza, a presiedere gli organi collegiali, le commissioni ed i comitati di carattere tecnico e amministrativo non riservati dalle leggi o dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, agli Assessori o al Segretario comunale;
- c) provvedono ad indire, o a parteciparvi in rappresentanza del Comune, le conferenze di servizio per i procedimenti amministrativi di propria competenza;
 - d) provvedono alla determinazione, impegno, ordinazione e liquidazione delle spese;
- e) provvedono ad assumere le determinazioni a contrattare, nonché alla stipulazione dei contratti nell'interesse della pubblica Amministrazione, ivi compresa l' assunzione e la contrazione di mutui quando già previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- f) esercitano le ulteriori funzioni ed assumono i corrispondenti atti, che ad essi sono direttamente attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché quelli derivanti ed attribuiti dall'ordinamento professionale cui appartengono, se a ciò tenuti per legge;

- g) attendono a compiti di studio e ricerca, di consulenza, di progettazione, di programmazione e di proposta, di emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, la speditezza, la rispondenza all'interesse pubblico e la regolarità amministrativa dell'attività degli uffici dipendenti e della ripartizione cui sono rispettivamente preposti;
- h) attendono al rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di carattere discrezionale, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni in materia edilizia ed urbanistica, commerciale, produttiva, sanitaria e quant'altro, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo;
- i) emanano inoltre i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale: esercitano i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni, che sono previsti dalla legislazione dello Stato e della Regione, in materia di prevenzione e di repressione dell'abusivismo edilizio, paesaggistico e ambientale;
- j) assumono l'iniziativa e i conseguenti provvedimenti, sia in sede di autotutela che su iniziativa esterna, di sospensione, di revoca, di annullamento dei provvedimenti e degli atti, concessori o autorizzativi, da essi assunti ed emanati;
- k) attendono al rilascio di certificati, attestazioni, estratti relativi a dati e fatti registrati, accertati, raccolti dal Comune o ad atti emanati dagli uffici dell'amministrazione comunale.

Art. 25 Responsabilità dei Dirigenti

- 1 I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 2. In particolare, ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità per gli amministratori ed i dipendenti degli enti locali, i Dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle ripartizioni alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

- 3. I medesimi sono, altresì, responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, nonché della razionale utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione.
- 4. I risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa o la mancata osservanza delle direttive di Sindaco, Assessore o Giunta comunale, comportano per il Dirigente la revoca dell'incarico e la perdita del trattamento accessorio connesso alle funzioni: il provvedimento viene assunto dal Sindaco, previa contestazione formale degli addebiti ed audizione a discarico del Dirigente.

Art. 26 Incarichi di funzioni dirigenziali e di alta specializzazione

- 1. Alla copertura dei posti di Dirigente può addivenirsi mediante un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere una durata superiore ad un triennio e sono rinnovabili una sola volta, previa verifica dei risultati conseguiti.
- 2. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro ed alle responsabilità inerenti alla funzione e soggiace alle disposizioni concernenti l'incompatibilità e le responsabilità previste per i funzionari dirigenti di ruolo di corrispondenti posizioni funzionali.
- 3. Alla copertura dei posti di responsabili di servizi o di uffici o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica, può addivenirsi analogamente a quanto previsto ai precedenti commi, secondo le modalità dettate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

Art. 27 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nell'ambito della autonomia normativa ed organizzativa del Comune, disciplina la dotazione, l'organizzazione e la gestione del personale del Comune, secondo criteri di flessibilità e valorizzazione delle

professionalità, in conformità alle esigenze, mutevoli, di esercizio delle funzioni e di gestione dei servizi comunali e nei limiti delle capacità di bilancio e di contenimento dell'imposizione fiscale e tariffaria.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati con riferimento agli accordi nazionali sull'ordinamento professionale e sul contratto di lavoro, nei termini derivanti dalla contrattazione collettiva decentrata a livello di ente, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

CAPO III SEGRETARIO, VICE SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE

Art. 28 Il Segretario comunale

- 1. Il Comune ha un Segretario comunale, nominato dal Sindaco e scelto fra gli iscritti all'Albo nazionale dei Segretari Comunali e provinciali, gestito dall'apposita Agenzia autonoma.
- 2. Le procedure di nomina, conferma o revoca del Segretario comunale sono definite dalla Legge e dal Regolamento nazionale recante disposizioni in materia.
- 3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale, sono definiti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale.
- 4. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
- 5. Al Segretario comunale spettano le funzioni di collaborazione e di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli Organi del Comune e quelle di sovrintendenza e di coordinamento delle funzioni ed attività dei Dirigenti, così come definite dalle norme in materia.
- 6. Il Sindaco, con proprio atto autonomo, può inoltre conferire al Segretario comunale funzioni aggiuntive, anche di carattere gestionale, ivi compresa la responsabilità di unità operative o di servizi.

7. Al Segretario comunale spettano infine le ulteriori funzioni eventualmente attribuitegli dallo Statuto o dai Regolamenti comunali.

Art. 29 II Vice Segretario

- 1. Con il regolamento organico del personale è istituito un posto di Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.
- 2. Il Vice Segretario è responsabile di una struttura organizzativa di massima dimensione attinente le funzioni degli affari generali ed istituzionali.

Art. 30 Il Direttore generale

- 1. IL Sindaco, su propria iniziativa e previa deliberazione di Giunta, può procedere alla scelta e nomina di un Direttore generale del Comune.
- 2. Il Direttore è scelto al di fuori della dotazione organica ed è nominato con contratto a tempo determinato: la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
- 3. La revoca del Direttore generale può essere anticipatamente disposta dal Sindaco seguendo la stessa procedura prevista per la nomina.
- 4. Al Direttore generale competono, in particolare:
- a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Comune;
 - b) la sovraintendenza alla gestione dell'Ente;
 - c) il perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza:
- d) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi sul quale articolare il controllo di gestione;

- e) la definizione della proposta, alla Giunta comunale, del piano esecutivo di gestione;
- f) il coordinamento dei Dirigenti del Comune e la presidenza del Comitato di Direzione;
 - g) ogni altra funzione assegnatagli dal Sindaco.
- 5. Ai fini delle competenze sopra definite, al Direttore generale rispondono i Dirigenti del Comune nell'esercizio delle funzioni loro assegnate: non il Segretario comunale.
- 6. Il Sindaco provvede a definire, nel disciplinare di incarico, i rapporti fra Direttore generale, Segretario comunale e Dirigenti con riferimento a quanto sopra definito.
- 7. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco direttamente al Segretario comunale.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 31 Principi e criteri generali

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 32 Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali di cui al precedente articolo nelle seguenti forme:

- a) in economia allorquando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda speciale;
- b) in concessione a terzi, in relazione a sussistenti ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;
- d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata, sia costituite che partecipate dal Comune senza obbligo di prevalente capitale pubblico locale;
 - f) a mezzo di convenzioni;
 - g) a mezzo di Consorzi.
- 2. Il Consiglio comunale valuterà, con l'adozione di specifici atti aventi carattere generale e programmatico, le scelte e le preferenze di tipologia gestionale in relazione alla convenienza, economicità, qualità e produttività del servizio da prestare.

CAPO II AZIENDA SPECIALE

Art. 33 Azienda speciale

- 1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Gli statuti delle Aziende speciali sono deliberati dal Consiglio comunale con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. I regolamenti sono deliberati dall'Azienda ed approvati dal Consiglio comunale.
- 2. Il Consiglio comunale anzi l'istituzione di nuova Azienda speciale delibera gli indirizzi generali e gli obiettivi che la medesima deve perseguire.

Art. 34 Organi dell'Azienda speciale

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;

c) il Direttore.

Organi dell'Azienda speciale sono:

Art. 35 Il Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa che deve essere documentata in idoneo curriculum vitae.
- 2. Il piano programma di cui all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, da adottarsi a cura del Consiglio di Amministrazione deve indicare annualmente, oltre gli elementi di cui all'articolo 38 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, il grado di coerenza dell'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, l'entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registrati e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.
- 3. La revoca degli amministratori è disposta dal Sindaco.

Art. 36 Presidente e Direttore

- 1. Il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi di cui al comma 10 dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
- 2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di pubblico concorso e secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Azienda speciale, che ne disciplina, altresì, le ipotesi di revoca.

3. I compiti e le attribuzioni del Presidente e del Direttore sono disciplinati dallo statuto dell'Azienda speciale.

Art. 37 Organo di revisione

La composizione e le attribuzioni dell'Organo di revisione di cui all'articolo 114 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché le forme e le modalità di verifica della gestione in funzione di supporto ai compiti affidati al Direttore, sono disciplinate dallo statuto dell'Azienda.

CAPO III ISTITUZIONI

Art. 38 Istituzioni

- 1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi in campo sociale, culturale, educativo e dotati di autonomia gestionale.
- 2. La deliberazione del Consiglio comunale che costituisce l'Istituzione, è da adottarsi con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti del Comune.

Art. 39 Organi delle Istituzioni

- 1. Sono organi delle Istituzioni:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.

- 2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento della Istituzione. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è stabilita in anni tre. La revoca degli amministratori è disposta dal Sindaco.
- 3. Nei casi di dimissione, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa il Sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione. Dopo la scadenza del triennio e fino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione rimane in carica il precedente Consiglio per la gestione degli affari limitati all'ordinaria amministrazione.
- 4. Il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi di cui al 10° comma, dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
- 5. Il Direttore è nominato, ai sensi del comma 10, dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dal Sindaco e da questo può essere revocato. Al Direttore ed al restante personale, inquadrati nella pianta organica del personale dipendente del Comune, si applicano gli accordi di comparto di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 40 Funzionamento delle Istituzioni

- 1. Il Comune, con la deliberazione del Consiglio comunale di costituzione dell'Istituzione statuisce, altresì, in relazione ai seguenti adempimenti:
- a) conferisce il capitale di dotazione, costituito da beni mobili ed immobili, ed il capitale finanziario;
- b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'Istituzione;
 - c) approva il regolamento di contabilità dell'Istituzione;
- d) dota l'Istituzione del personale comunale occorrente al buon funzionamento ed al perseguimento degli scopi.
- 2. Il Comune, con la deliberazione di cui al primo comma, determina le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione ed ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà conformarsi.

- 3. L'Istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
- 4. L'Istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi che sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dalle eventuali risorse messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci dell'Istituzione e sono da questa accertate e riscosse.
- 5. L'attività finanziaria deve essere svolta in base ad una contabilità di sola cassa. Al fine di conseguire il consolidamento dei conti a livello comunale, la relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attività finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio.
- 6. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche dell'Istituzione sono allegati al bilancio comunale unitamente ad un documento riassuntivo che consolida il conto complessivo dell'ente.
- 7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita anche le proprie funzioni nei confronti dell'Istituzione.

CAPO IV ALTRE FORME DI GESTIONE

Art. 41 Servizi pubblici in economia

Per l'esercizio dei servizi pubblici di non rilevante dimensione finanziaria e gestionale, e qualora risulti l'inopportunità di ricorso alle altre forme di gestione contemplate al precedente articolo 32, il Consiglio comunale con motivata deliberazione può disporre l'assunzione in forma diretta.

Art. 42 Servizi pubblici in concessione

La gestione dei servizi in concessione a terzi può essere disposta dal Consiglio comunale con motivata deliberazione previa valutazione che dia conto, in riferimento a parametri di carattere tecnico, economico e sociale, dell'esistenza di una obiettiva convenienza di tale forma.

Art. 43 Società per azioni o a responsabilità limitata

- 1. Il Comune gestisce i servizi pubblici a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata, da esso costituite o partecipate, quando, per la natura del servizio da erogare, si reputi opportuna la partecipazione e la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.
- 2. La scelta del tipo di società e della maggioranza di capitale pubblica o privata, la sua costituzione o la partecipazione in altra già costituita, la quota azionaria da sottoscriversi, il conferimento di mezzi e di capitali da parte del Comune, dovranno essere approvati con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto della società è stabilita, ai sensi dell'Art. 2458 del Codice Civile, quale sia, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, la rappresentanza del Comune avente pari diritti ed obblighi degli altri membri nominati dall'Assemblea societaria.
- 4. La nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune è di competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Art. 44 Convenzioni

- 1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, la Provincia, la Regione o altri Enti, per svolgere in modo coordinato determinate funzioni o servizi.
- 2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- 3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
- 4. La convenzione può anche prevedere la costituzione di Uffici comuni che operino con personale distaccato degli Enti partecipanti ed ai quali affidare l'esercizio delle funzioni o

dei servizi da parte degli aderenti all'accordo, ovvero la delega dell'esercizio degli stessi in favore di uno dei partecipanti, che assume il ruolo di Comune capofila e che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 45 Consorzi

- 1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune:
- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, le forme di consultazione fra gli enti contraenti ed i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
- 2. Il Consorzio è l'ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
- 3. Sono organi del Consorzio:
- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
- b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca. sono stabilite dallo statuto del Consorzio.
- 4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
- 5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo statuto.

- 6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
- 7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 46 Ordinamento finanziario

- 1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge.
- 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite e su quelle derivanti dalla potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tariffe e della gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
- 3. Il Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina la finanza e la contabilità del Comune nel rispetto dei principi generali stabiliti dalle leggi in tema di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Art. 47 Attività finanziaria del Comune

- 1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici;

- d) trasferimenti erariali, regionali e di altri enti pubblici e privati:
- e) entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- f) risorse destinate ad investimenti;
- g) altre entrate di natura diversa.
- 2. Nel rispetto delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime al costo dei relativi servizi.

Art. 48 Amministrazione dei beni comunali

- 1. Il Comune ha un inventario dei beni demaniali e patrimoniali da aggiornare, di norma, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, il Sindaco, il Segretario comunale ed il Funzionario dirigente il competente Settore.
- 2. La gestione dei beni deve tendere al conseguimento del migliore risultato economico, garantendo comunque l'applicazione di criteri di affidamento improntati al rispetto delle norme di legge.
- 3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere prioritariamente impiegate nel miglioramento del patrimonio e nella estinzione di passività onerose.

Art. 49 Il bilancio di previsione

- 1. Il bilancio annuale di previsione deve essere redatto ed approvato in termini di competenza, per l'anno successivo, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

- 3. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e degli atti collegati e di quelli allegati, è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce.
- 4. Il termine suddetto può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno assunto secondo le procedure di legge.
- 5. Scaduto il termine del 31 dicembre, in assenza di esecutività del bilancio di previsione per l'esercizio iniziato il 1° gennaio, si applicano le disposizioni relative alla gestione provvisoria, ovvero all'esercizio provvisorio così come definite per legge.
- 6. Il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell'esercizio di competenza, sia nella parte entrate che nella parte spesa, purché non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
- 7. Sulla base del bilancio annuale di previsione e prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione, determina con tale atto gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle risorse e dotazioni necessarie, ai Dirigenti e/o Responsabili di servizi ai quali competono gli atti ed i provvedimenti di attuazione conseguenti.

Art. 50 Patto di stabilità interno

- 1. Il Comune, nel quadro del federalismo fiscale, concorre, unitamente alle Regioni, alle Province autonome, alle Province ed alle Comunità montane, alla realizzazione degli obiettivi di risanamento e di stabilizzazione della finanza pubblica.
- 2. In tale quadro il Comune si impegna a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese ed a ridurre il rapporto fra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo del Paese.
- 3. Le modalità tecniche di computo del disavanzo sono definite con apposito decreto interministeriale, secondo le previsioni di legge.
- 4. La Giunta comunale, entro il 30 giugno, riferisce al Consiglio comunale sui risultati del perseguimento dell'obiettivo come sopra definito, proponendo inoltre, ove del caso, le opportune variazioni al bilancio.

5. La Giunta, inoltre, presenta una relazione al Consiglio allegata al bilancio di assestamento entro il 30 novembre e rende conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

Art. 51 Rendiconto della gestione

- 1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
- 2. Il rendiconto si compone del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio.
- 3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale, con cui vengono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e con cui viene, anche, dato conto dei risultati acquisiti in riferimento al patto di stabilità interno per quanto riguarda il Comune.
- 4. Il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 52 Controllo della gestione

- 1. Il Comune si dota di strumenti stabili ai seguenti fini:
- a) controllo della regolarità amministrativa e contabile, ovvero su come garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) controllo di gestione ovvero su come verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e su come ottimizzare il rapporto tra costi e risultati della medesima;
- c) valutazione e controllo strategico, ovvero su come valutare e verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti attraverso i quali si determina l'indirizzo politico dell'amministrazione, in termini di congruenza tra gli obiettivi predefiniti ed i risultati conseguiti;

- d) valutazione delle prestazioni dei Dirigenti e di tutto il personale comunale.
- 2. I risultati delle attività di controllo e di verifica sopraddette, sono comunicati direttamente al Sindaco che disporrà su eventuali altre destinazioni.
- 3. I risultati del controllo di gestione e della valutazione della dirigenza, sono comunicati, dalla struttura operativa che vi provvede, anche ai Dirigenti del Comune affinché gli stessi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei propri servizi e del proprio apporto personale.

Art. 53 Collegio dei Revisori

- 1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'articolo 234 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
- 2. Ai componenti del collegio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli articoli 2229 e 2382 del Codice civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
- 3. In caso di morte o di rinunzia o di decadenza di un Revisore il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, provvede alla sostituzione con la medesima procedura di nomina.
- 4. L'incarico di Revisore non può essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo né da dipendenti della Regione Emilia Romagna o delle relative Province e Comunità montane. L'esercizio delle funzioni di Revisore altresì è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore del Comune, con la carica di Amministratore di Istituzioni, Aziende, Enti sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune, con la carica di Revisore in altri Enti locali territoriali e relative Aziende oltre i limiti numerici prefissati da leggi statali.
- 5. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo fornendo, se richiesti, elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive. Esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

- 6. Nella relazione di cui al precedente quinto comma il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
- 8. I Revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 54 Poteri del Collegio dei Revisori

- 1. Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
- 2. Può partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta quando questi organi, a maggioranza assoluta, dei proprio componenti assegnati, previamente ne richiedano la presenza. Detta partecipazione ha natura meramente consultiva e non consente ai Revisori di prendere parte alle votazioni.

Art. 55 Tesoreria

- 1. Il Comune, nel rispetto dei principi della Tesoreria unica, affida le operazioni di tesoreria ad un soggetto giuridico avente tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa statale per l'espletamento di tali funzioni, stipulando a tal fine apposita convenzione.
- 2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalle norme e condizioni particolari previste nella convenzione.

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 56 Principi generali

- 1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove forme e organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di frazione, località o zona.
- 2. Le forme associative e partecipative riconosciute quali interlocutrici del Comune, devono corrispondere ai principi di:
 - a) organizzazione, partecipazione e gestione di carattere democratico e trasparente;
- b) pari dignità dei partecipanti, senza discriminazione di sesso, razza, cittadinanza, credo religioso o convinzioni politiche;
 - c) rispetto dei principi di accoglienza, tolleranza, solidarietà;
- d) ricorso in via prioritaria a forme di autofinanziamento o di contribuzione volontaria, salvo quanto obbligatorio per legge o per regolamento a carico del Comune.
- 3. Il Consiglio comunale definisce in uno o più regolamenti, da approvarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modalità di attuazione delle forme di partecipazione e di consultazione popolare, ivi incluso il referendum, come pure degli interessati a procedimenti inerenti situazioni giuridiche soggettive.
- 4. In particolare, le norme regolamentari relative alla adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive, oltre che ai principi generali sopra richiamati, devono attenersi agli ulteriori principi di:
- a) motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dei provvedimenti assunti;
- b) rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza e di pubblicità, oltre che di semplificazione delle procedure e degli atti;
 - c) determinazione di tempi e di scadenze per i provvedimenti da assumere.

CAPO II CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE

Art. 57 Consigli di partecipazione

- 1. Sono istituiti su base territoriale nel capoluogo e in ognuna delle frazioni e località individuate dall'apposito regolamento, i Consigli di partecipazione popolare per promuovere il coinvolgimento, la proposta, il controllo dei residenti nell'amministrazione della cosa pubblica.
- 2. Il numero dei componenti ciascun Consiglio di partecipazione, comunque non superiore a dieci, viene definito con l'apposito regolamento in relazione al numero dei residenti nelle rispettive zone.
- 3. I Consigli di partecipazione sono eletti nel corso di assemblee, convocate dal Sindaco, in un periodo intercorrente fra il sessantesimo ed il centottantesimo giorno successivo alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale e restano in carica fino alla nomina dei successori a seguito di nuove elezioni.
- 4. I Consigli di partecipazione sono eletti dai residenti, alla data delle votazioni, nella zona attinente gli stessi, con diritto di voto esteso a tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e indipendentemente dalla loro nazionalità.
- 5. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di partecipazione i residenti nelle zone deputate, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- 6. Le norme di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere di partecipazione, sono le medesime, in quanto applicabili, relative alla carica di Consigliere comunale salvo quelle qui esplicitamente modificate ai precedenti commi.
- 7. Sono in ogni modo incompatibili con la carica di Consigliere di partecipazione quelle di:
 - a) Sindaco o Assessore;
 - b) Consigliere comunale, provinciale, regionale;
 - c) Componenti della Giunta provinciale o regionale;

- d) Segretario, Dirigenti, Direttore generale del Comune di Argenta;
- e) Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Argenta.
- 8. Il Consiglio comunale, entro i trenta giorni successivi alle votazioni, prende atto dei risultati elettorali e nomina i componenti i singoli Consigli di partecipazione, limitandosi ad una verifica delle sole condizioni di ineleggibilità o incompatibilità degli eletti.
- 9. Ogni Consiglio di partecipazione è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica di uno o più componenti, seguendo l'ordine di preferenza dei non eletti.
- 10. Qualora per mancanza di sostituti venga meno la metà dei componenti si procede alla nuova elezione di tutto il Consiglio di partecipazione.

CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 58 Pubblicità dei documenti amministrativi

- 1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espresse indicazioni di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento da adottarsi ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.
- 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi altra specie, adottato o rilasciato dall'Amministrazione comunale ai fini della propria attività amministrativa.
- 3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati.
 - 4. Il regolamento di cui al primo comma deve, in particolare:

- a) indicare le categorie di atti dei quali, con dichiarazione del Sindaco, può essere temporaneamente vietata l'esibizione, in quanto dalla loro diffusione derivi pregiudizio al diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
- b) istituire un registro presso l'ufficio del Segretario comunale, a libero consulto, in cui siano riportate integralmente le dichiarazioni del Sindaco, con la esatta indicazione dell'oggetto, del termine e della motivazione del divieto di esibizione;
- c) assicurare ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie degli stessi, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Art. 59 Informazione dei cittadini

- Il Comune, attraverso i Consigli di partecipazione, e avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche o per il mezzo di quotidiani ed emittenti radio-televisive, assicura la più ampia informazione dei cittadini sulle proprie attività con particolare riferimento:
 - a) ai bilanci preventivi e consuntivi del Comune;
 - b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- c) ai regolamenti ed alle iniziative che attengono ai rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini.

Art. 60 Partecipazione al procedimento

La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dal D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267 e conformemente a quanto previsto dal regolamento da adottarsi ai sensi del Capo III della legge medesima.

CAPO IV POTERI DI INIZIATIVA E CONSULTAZIONI

Art. 61 Istanze e petizioni

- 1.L'istanza o la petizione, da parte di residenti singoli o associati, deve essere indirizzata al Sindaco.
- 2. Essa deve essere sottoscritta dal o dai proponenti e deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di un proponente, o di almeno tre e non più di dieci in caso di una sottoscrizione superiore alle venti firme, ai quali trasmettere le comunicazioni di risposta.
- 3. Le risposte alle istanze e petizioni, previa eventuale valutazione da parte della Giunta, sono rese note per iscritto dal Sindaco agli indirizzi indicati entro il termine di giorni trenta dal ricevimento.
- 4. Qualora, in relazione all'oggetto ed ai contenuti dell'istanza e petizione, sia occorrente il rinvio ai competenti organi per l'assunzione di specifici provvedimenti, questi verranno deliberati entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 62 Proposte

- 1. Le proposte da parte di residenti, singoli od associati, devono essere formulate in modo univoco e riferirsi al compimento di atti di competenza della Amministrazione comunale.
 - 2. Non possono essere oggetto di proposte:
- a) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle Istituzioni e delle Aziende speciali;
 - b) imposte, tasse, tariffe, contribuzioni per servizi pubblici a domanda individuale;
- c) le materie di cui alle lettere f), h), i), l), m) dell'articolo 42, secondo comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.
- 3. La proposta, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata presso l'ufficio del Segretario comunale, corredata delle firme dei sottoscrittori e degli indirizzi degli stessi e

deve essere redatta nell'articolato proprio del provvedimento che con la proposta si intende conseguire.

- 4. Il Segretario comunale, entro quindici giorni dalla presentazione, rimette la proposta al Sindaco unitamente a propria relazione circa la ammissibilità della stessa a termini statutari e regolamentari e sempre che non ostino evidenti motivi di leggi.
- 5. Il Sindaco, entro i successivi trenta giorni e in riferimento alle rispettive competenze, la trasmette al Dirigente competente, oppure la iscrive al primo punto all'ordine del giorno della Giunta successiva, o altrimenti propone al Presidente del Consiglio comunale la sua iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile, previa acquisizione, ove occorra, dei pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.
- 6. La risposta è resa in forma scritta e con nota raccomandata nei successivi dieci giorni dalla intervenuta esecutività dell'atto assunto al proposito ovvero del diniego, motivato, dello stesso e viene trasmessa all'indirizzo di almeno dieci sottoscrittori all'uopo individuati dagli stessi all'atto della presentazione della proposta ovvero, in mancanza, dal Sindaco.

Art. 63 Commissioni consiliari miste

Il regolamento comunale per il funzionamento degli Organi collegiali, laddove regoli l'istituzione di Commissioni consiliari miste, può prevedere che ad esse siano chiamati a partecipare, in funzione consultiva o propositiva, i soggetti che hanno titolo a essere eletti nei Consigli di partecipazione.

Art. 64 Consultazioni popolari

- 1. Sono previste forme di consultazione della popolazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale di cui alle lettere a), b), c), d), f), l) dell'articolo 42, secondo comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.
- 2. Il Consiglio comunale, nell'indire la consultazione con propria deliberazione, può stabilire che, in relazione all'oggetto, la consultazione popolare si svolga solo in una porzione del territorio comunale.

- 3. La consultazione è indetta con provvedimento del Sindaco entro due mesi dalla deliberazione di cui sopra.
- 4. Quando sia stata indetta la consultazione popolare il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto in trattazione salvo che, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza che impongano di provvedere comunque.

Art. 65 Referendum

- 1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione popolare all'Amministrazione locale il referendum, sia consultivo che propositivo.
- 2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i residenti che compiano il sedicesimo anno di età nel giorno delle votazioni.
- 3. Il referendum deve riguardare solo materie di esclusiva competenza locale ed è indetto dal Consiglio comunale con deliberazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
 - 4. Non possono essere sottoposti a referendum:
- a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il piano poliennale di investimento, gli strumenti urbanistici, i relativi piani attuativi e le loro variazioni;
- a) i provvedimenti inerenti elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche e le decadenze;
 - c) i provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - d) i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
- e) i provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e l'applicazione di tributi;

- f) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni emanate da altri enti;
 - g) la istituzione e la determinazione di tariffe.
- 5. In deroga a quanto previsto al punto g) del precedente comma, nel caso in cui la proposta formulata con il quesito referendario comporti nuove spese a carico del Comune, il quesito dovrà indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di istituzioni o aumenti di tariffe o attraverso altre forme di partecipazione da parte dei residenti.
- 6. Non è ammissibile quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.
- 7. Non è ammissibile il quesito in cui la formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
- 8. Durante ogni anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria e questa non può aver luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali relative alla Provincia, al Comune o ai Consigli di partecipazione.
- 9. Non è ammissibile un referendum cui sia chiamata a partecipare una sola parte degli aventi diritto al voto.
- 10. Il referendum può essere promosso dal Consiglio comunale con delibera approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, oppure attraverso la richiesta del quindici per cento dei residenti nel Comune di Argenta.
- 11. L'indizione del referendum ha effetto sospensivo in ordine all'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la materia referendaria, salva diversa statuizione del Consiglio comunale in casi di particolare urgenza ed assunta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 12. l referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto ed il quesito si intende approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

- 13. In relazione a tale esito il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, conformandosi allo stesso o disponendo diversamente con motivato provvedimento assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 14. Il Regolamento disciplina le modalità, i termini ed i criteri per la presentazione del quesito, per l'esame ed il giudizio di ammissibilità del referendum, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione dell'esito.

CAPO V ASSOCIAZIONI

Art. 66 Libere forme associative

Il Comune:

- a) riconosce il valore ideale delle forme associative e delle organizzazioni del volontariato operanti sul territorio e ne valorizza il ruolo svolto in rappresentanza degli interessi diffusi nella comunità quale momento di crescita e di partecipazione alla determinazione della vita pubblica;
- b) definisce le forme per il coinvolgimento delle associazioni nella determinazione delle scelte di fondo e degli orientamenti della politica amministrativa e, nel contempo, ne facilita l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali;
- c) favorisce il sostegno all'attività ed allo sviluppo delle forme associative e del volontariato, e ne riconosce la piena autonomia come elemento essenziale che si impegna a tutelare.

Art. 67 Consulte dell'associazionismo e del volontariato

- 1. Il Consiglio comunale promuove l'istituzione, in ossequio al dettato della legge 11 agosto 1991, n. 266, di Consulte dell'associazionismo e del volontariato garantendo il rispetto dei principi generali di cui al presente titolo.
- 2. Le Consulte esercitano iniziative nell'ambito delle competenze del Consiglio comunale e nei settori di loro specifico interesse.

Art. 68 Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune

- Il Consiglio comunale determina le modalità attraverso cui le Associazioni e le organizzazioni possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune ed in particolare:
 - a) la disponibilità di sedi ed uffici in stabili di proprietà o in possesso del Comune;
 - b) l'utilizzazione di sale per convegni, congressi ed incontri;
 - c) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune.

Art. 69 Affidamento di servizi pubblici di base

Il Consiglio comunale, a norma della lettera e) dell'articolo 42, secondo comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267 sentite, ove istituite, le Consulte dell'associazionismo e del volontariato, determina i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici di base ad Associazioni o ad Organizzazioni del volontariato, in modo da assicurarne una gestione efficace con la diretta partecipazione degli utenti.

Art. 70 Il Difensore civico

- 1. E' istituito, previa approvazione del regolamento, l'ufficio del Difensore civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale stessa. In particolare il Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello statuto e dei regolamenti del Comune, nonché degli statuti, dei regolamenti delle Aziende speciali e degli enti controllati dal Comune.
- 2. A tal fine il Consiglio comunale adotta relativa convenzione con la Regione Emilia Romagna tesa ad avvalersi della figura e delle prerogative del difensore civico già istituito dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 37.
- 3. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno invia, per il tramite del Sindaco, al Consiglio comunale dettagliate relazioni sull'attività svolta corredate da osservazioni e suggerimenti.
- 4. Il Consiglio comunale determina con propria deliberazione la sede, l'organico e le dotazioni tecniche per lo svolgimento del servizio.

Art. 71 Azione popolare

- 1. Ciascun elettore del Comune di Argenta può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2. Il Comune decide di volta in volta e secondo le normali procedure e valutazioni in merito, se costituirsi o meno in giudizio, aderendo oppure no alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72 Revisioni dello Statuto

1. Le modificazioni e abrogazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le medesime procedure richieste per la sua approvazione.

- 2. La proposta di deliberazione per l'abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
- 3. L'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia dalla data di entrata in vigore del nuovo.
- 4. Con la delibera di approvazione di singole o più modifiche statutarie deve essere congiuntamente approvato anche il risultante testo coordinato dello Statuto.
- 5. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

Art. 73 Regolamenti

- 1. I regolamenti comunali in vigore sono adeguati, ove occorra, alle nuove e diverse disposizioni statutarie.
- 2. In ogni caso, le norme regolamentari già in vigore che risultino in contrasto con le disposizioni statutarie successivamente modificate o introdotte, devono essere lette, interpretate ed applicate in coerenza con le norme statutarie stesse, ovvero disapplicate in caso di evidente, irrisolvibile contrasto.

Art. 74 Entrata in vigore

- 1. Lo Statuto, approvato dal Consiglio comunale con le modalità di legge, viene trasmesso al Comitato Regionale di Controllo.
 - 2. Espletato il controllo preventivo di legittimità, lo Statuto deve essere:
 - a) pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;

- b) affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
- c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3. Lo Statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni della sua affissione all'Albo pretorio del Comune.
- 4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

COMUNE DI BOLOGNA

COMUNICATO

STATUTO

Modificato con deliberazione consiliare 29 maggio 2006, n. 122 Affisso all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 31 maggio 2006

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

1 – Il Comune

2 – Obiettivi programmatici

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – Partecipazione popolare, diritto di informazione

3 – Tutela dei diritti

4 – Libere forme associative Art.

5 – Iniziativa popolare

5 bis – Istruttoria ad iniziativa popolare Art.

6 – Consultazione della popolazione

7 – Referendum consultivo Art.

8 – Diritto di informazione Art.

9 – Conferenze di servizi Art.

CAPO II - Diritto di accesso, partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 10 – Diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 11 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi di carattere puntuale

Art. 12 – Istruttoria pubblica

Art. 13 – Difensore civico

Art. 13 bis – Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

TITOLO III - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 14 – Organi di governo

CAPO I – Il Consiglio

Art. 15 - Il Consiglio

Art. 16 - I consiglieri

Art. 16 bis – Gettoni di presenza ed indennità di funzione per i consiglieri

Art. 17 – Decadenza dei consiglieri

Art. 18 - Regolamento

Art. 19 – Gruppi consiliari

Art. 20 – Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

Art. 21 – Commissioni consiliari

Art. 22 - Commissione delle elette

Art. 23 - Strutture di supporto al Consiglio e alle commissioni consiliari

Art. 24 – Funzionamento del Consiglio

Art. 25 – Prima convocazione Art. 25 bis – Presidenza del Consiglio comunale

Art. 25 ter – Revoca del Presidente e del Vice Presidente del

Consiglio comunale Art. 26 – Poteri di iniziativa

Art. 26 bis – Linee programmatiche per il mandato amministrativo

Art. 27 – Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

CAPO II - La Giunta e il Sindaco

Art. 28 - La Giunta

Art. 29 - Attribuzioni della Giunta

Art. 30 – Funzionamento della Giunta

Art. 31 – Sfudicia. Dimissioni

Art. 32 - Il Sindaco

Art. 32 bis – Rappresentanza legale

TITOLO IV - DECENTRAMENTO

Art. 33 - Quartieri

Art. 34 – Organi del Quartiere

Art. 35 - Consiglio di Quartiere

Art. 36 – Scioglimento del Consiglio di Quartiere 37 – Attribuzione dei Consigli di Quartiere

Art. 38 – Ambito di esercizio delle funzioni delegate

Art. 39 - Presidente

Art. 40 – Attribuzioni del Presidente

Art. 41 – Personale

Art. 42 – Deliberazioni dei Consigli dei Quartieri

TITOLO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 43 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 44 – Funzione dirigenziale

Art. 45 – Attribuzione della funzione di direzione

Art. 46 – Segretario e Vice Segretario generale

Art. 47 – Direzione generale

TITOLO VI – I SERVIZI

CAPO I – Modalità di gestione. Nomina degli amministrato-

Art. 48 – Modalità di gestione

Art. 48 bis – Servizi pubblici locali

Art. 49 – Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

CAPO II – Partecipazione a società

Art. 50 – Partecipazioni a società

CAPO III – Azienda speciale

Art. 51 – Azienda speciale

Art. 52 - Consiglio di amministrazione e Presidente

Art. 53 – Direttore

Art. 54 – Rapporti con il Comune

CAPO IV - L'istituzione

Art. 55 - Istituzione

Art. 56 – Consiglio di amministrazione e Presidente Art. 57 – Direttore

Art. 58 - Rapporti con il Comune

CAPO V – Altre forme di gestione dei servizi

Art. 59 – Affidamento della gestione di servizi a terzi

Art. 59 bis – Affidamento di servizi in appalto

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 60 - Ordinamento contabile del Comune

Art. 60 bis – Garanzie per i procedimenti tributari e sanzioni amministrative

Art. 61 – Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 62 – Risultati di gestione

Art. 63 - Controlli interni

Art. 64 – Gestione finanziaria Art. 65 – Collegio dei revisori dei conti

Art. 66 – Attività del Collegio dei revisori

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67 – Revisione dello statuto

Art. 68 – Adozione dei regolamenti Art. 69 – Disciplina transitoria

(segue allegato fotografato)

Titolo I (Principi)

Art. 1 (Il Comune)

- 1. Il Comune di Bologna, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo i principi della legge e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio del comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Il Comune di Bologna concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
- 3. Il Comune di Bologna valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale, sostenendo altresì il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale, nonché promuove ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta e di accesso ai servizi in ambito metropolitano.
- 3 bis. Abrogato.
- 4. La sede del Comune è in Bologna a Palazzo d'Accursio.
- 5. L'emblema del Comune è costituito da uno scudo sorretto da una testa di leone e composto da quattro quarti, di cui il primo e il quarto hanno come emblema una croce rossa, il secondo e il terzo il motto "libertas", come più analiticamente specificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1937.
- 6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, riconosciuto secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
- 7. Il gonfalone può essere trasportato all'esterno della Residenza Municipale per iniziative pubbliche solo con accompagnamento da parte di adeguata rappresentanza ufficiale.

Art. 2 (Obiettivi programmatici)

- 1. Il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
- 2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.
- 3. Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza.

- 4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città con particolare riguardo ai portatori di handicap e operando per il superamento delle barriere architettoniche. Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate. Il regolamento disciplina le modalità di espletamento di un servizio per i rapporti con le persone handicappate.
- 5. Il Comune concorre, anche in rapporto con le istituzioni europee ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
- 6. Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
- 7. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi. Valorizza le diverse culture che nella città convivono.
- 8. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con l'Università di Bologna, l'Amministrazione scolastica e le altre realtà del mondo della scuola, le istituzioni culturali statali, regionali e locali.
- 9. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
- 10. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
- 11. Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
- 12. Il Comune valorizza e promuove la valorizzazione del lavoro nella società e promuove, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

Titolo II (Istituti di partecipazione)

Capo I (Partecipazione popolare, diritto di informazione)

Art. 3 (Tutela dei diritti)

- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano salvo diverso esplicito riferimento oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bologna:
- a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
- c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Bologna o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.
- 2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 4 (Libere forme associative)

- 1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e delle persone handicappate, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
- 2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
- 3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
- 4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.
- 5. Annualmente la Giunta presenta alle competenti Commissioni consiliari ed al Consiglio, nonché rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 5 (Iniziativa popolare)

- 1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno trecento persone e depositate presso la Segreteria generale. Per la presentazione non è richiesta nessuna particolare formalità. Il regolamento determina le modalità, forme e temi della risposta, che deve essere comunque resa entro tre mesi.
- 2. I soggetti di cui al precedente art. 3 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di duemila firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, con modalità stabilite dal regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo e comunque non oltre sessanta giorni dall'iscrizione entro 90 giorni dal deposito del testo presso la Segreteria Generale.

4. Le proposte di cui al precedente comma 2 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5 bis (Istruttoria ad iniziativa popolare)

- 1. Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 3 possono con richiesta sottoscritta da almeno cento cittadini proporre alla Presidenza del Consiglio comunale l'inserimento nell'ordine del giorno di una richiesta di istruttoria relativa a provvedimenti che rientrano nella competenza del Consiglio comunale.
- 2. La I^ Commissione procede alla verifica sulla competenza consiliare a deliberare ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e alla successiva convocazione del primo sottoscrittore per un'udienza conoscitiva in seduta congiunta con la Commissione o le Commissioni competenti per materia.
- 3. La Presidenza del Consiglio provvede poi senza indugio, all'iscrizione della richiesta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.
- 4. Entro e non oltre le tre sedute successive il Consiglio comunale dovrà deliberare al riguardo.
- 5. Con la deliberazione di indizione dell'istruttoria il Consiglio Comunale può sospendere i provvedimenti amministrativi in corso di adozione inerenti l'oggetto dell'istruttoria medesima.
- 6. Non si potrà prevedere l'indizione di più di una singola istruttoria per volta.

Art. 6 (Consultazione della popolazione)

- 1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
- 1 bis. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o circoscrizionali.
- 2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, o di un terzo dei componenti il Consiglio comunale, di tre Consigli di Quartiere.
- 3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.
- 4. La consultazione può essere indetta anche dai Consiglieri dei Quartieri su questioni che interessino la popolazione del quartiere medesimo o parti di essa.

Art. 7 (Referendum consultivo)

- 1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano novemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio comunale. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 2. Non possono essere sottoposti a referendum:
- a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli dei Quartieri;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

- e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- f) gli atti relativi al personale del Comune;
- g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
- 3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.
- 4. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:
- a) sull'esclusiva competenza locale;
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
- c) su attività deliberativa effettivamente in corso;
- d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.
- 5. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali possono presentare memorie al Comitato stesso.
- 6. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum è sottoposta nuovamente in giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il quale entro dieci giorni verifica se ne esistono ancora i presupposti.
- 7. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
- 8. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento indipendentemente dal numero dei cittadini che ha partecipato al voto.
- 9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
- 10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 8 (Diritto di informazione)

- 1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
- 1 bis. Salvo diversa previsione di legge o di regolamento, tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- 2. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, l'amministrazione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa in particolare:
- a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;
- b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse fra i diversi settori di intervento dell'amministrazione stessa, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e al loro andamento:
- c) i dati, di cui l'amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso (andamento demografico, rilevazione prezzi, qualità dell'ambiente urbano, salute);

- d) i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi nonché, con riferimento ai singoli contratti, i dati concernenti i tempi di esecuzione, i costi e le ditte appaltatrici e fornitrici;
- e) i criteri e le modalità cui essa si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
- f) i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle presentazioni resi dal Comune;
- g) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
- 3. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere fornite ai cittadini e agli utenti dei servizi comunali attraverso sistemi informatici e telematici, anche nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività amministrativa e di comunicazione con il cittadino.

Art. 9 (Conferenze di servizi)

- 1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati, che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza anche in ambito metropolitano delle politiche dell'amministrazione, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.
- 2. Al fine di coordinare gli interventi dell'amministrazione comunale, anche a livello decentrato, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate, il Sindaco promuove apposite conferenze di servizi.

Capo II (Diritto di accesso, partecipazione al procedimento amministrativo)

Art. 10 (Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

- 1. I cittadini hanno accesso alla consultazione degli atti e dei documenti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge.
- 2. Il regolamento:
- a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternarli;
- c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio;
- d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Per le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune e dai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione dei diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Art. 11 (Partecipazione ai procedimenti amministrativi di carattere puntuale)

- 1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
- a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
- b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
- L'amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

Art. 12 (Istruttoria pubblica)

- 1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
- 2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale quando è su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, di un Consiglio di Quartiere. L'istruttoria deve essere indetta altresì quando ne facciano richiesta almeno duemila persone salvo motivato diniego approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
- 2 bis. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da non meno di venti cittadini rientranti nelle classificazioni definite all'art. 3.
- 2 ter. I cittadini di cui al precedente comma 2-bis devono provvedere alla raccolta delle firme entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria alla Segreteria Generale.
- 2 quater. L'istruttoria deve essere indetta entro sessanta giorni dal deposito presso la Segreteria Generale delle duemila firme richieste.
- 3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
- 4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.
- 5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Art. 13 (Difensore civico)

1.L'Amministrazione istituisce l'Ufficio del Difensore civico, al fine di:

- a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
- b) esercitare le funzioni di cui all'art.11, comma 3 e all'art.127 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
- 2. Il Difensore civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 bis. Il Difensore civico è tenuto a intervenire su richiesta di parte o per iniziativa propria ogniqualvolta sia necessario prevenire o porre rimedio ad abusi, disfunzioni o carenze dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti interessati.
- 2 ter. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può fornire indicazioni al soggetto interessato al fine di informarlo in relazione ad altre e complementari forme di garanzia, tali da consentire allo stesso di tutelare pienamente i propri diritti ed interessi nelle forme previste dalla legge.
- 2 quater. Il Difensore Civico provvede, nell'ambito delle sue competenze, affinché gli eventuali abusi, nonché le possibili disfunzioni o carenze siano rimossi, sollecitando l'Amministrazione Comunale a porvi rimedio tenendo conto della situazione venutasi a creare per i soggetti interessati.
- 3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta nella seduta immediatamente successiva, si dà luogo fino ad un massimo di tre votazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, dopo la quinta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
- 4. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell'Amministrazione comunale, il Difensore civico si può avvalere in particolare dell'operato dell'Ispettore dei servizi, i cui compiti sono stabiliti dal regolamento anche con riferimento alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa sull'accesso.
- 5. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.
- 6. Il Consiglio comunale può assicurare, altresì, le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo mediante convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l'utilizzo del Difensore civico regionale, ovvero attribuendole ad analoga figura istituita in ambito metropolitano.
- 7. Con la convenzione di cui al precedente comma 6 il Comune provvede ad assicurare al Difensore civico regionale o metropolitano i mezzi e il personale necessari per l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.
- 8. Qualora le funzioni di cui alla lett.a) del precedente comma 1 vengano esercitate tramite convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l'utilizzo del Difensore civico regionale, il Consiglio comunale può affidare lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett.b) del medesimo comma 1 al Comitato Regionale di Controllo.

Art. 13 bis (Garante per i diritti delle persone private della libertà personale)

1. Il Comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione

dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.

- 2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di Bologna, con riferimento alle competenze dell'Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi.
- 3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone private della libertà personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive.
- 4. L'elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali riferiti all'attività da esso esercitata sono disciplinati da apposito regolamento.

Titolo III (Gli organi di governo del Comune)

Art. 14 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

Capo I (Il Consiglio)

Art. 15 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

Art. 16 (I consiglieri)

- 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
- 2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 3. A norma della legge 5 luglio 1982, n. 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

Art. 16 bis (Gettoni di presenza ed indennità di funzione per i consiglieri)

- 1. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare nel rispetto dei limiti di legge.
- 2. A ciascun Consigliere comunale compete, su sua richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
- 3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'indennità.

Art. 17 (Decadenza dei consiglieri)

- 1. Decade il consigliere che senza giustificato motivo preventivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio non intervenga a dieci sedute consecutive del Consiglio comunale.
- La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale o di un qualsiasi consigliere.
- 2. ABROGATO.

Art. 18 (Regolamento)

- 1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari .
- 3. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di allontanamento dall'aula dei consiglieri per gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restante il diritto di partecipare alle operazioni di voto.
- 4. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, del personale e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale ed organizzativa al Consiglio Comunale.

Art. 19 (Gruppi consiliari)

- 1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.
- 2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio comunale.
- 3. A ciascun gruppo è assicurata, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi, nonché di risorse economiche a carico del bilancio, con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo e alla consistenza numerica dei gruppi stessi. L'ammontare di tali risorse è stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle risorse destinate al funzionamento della Giunta comunale.
- 4. Le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo di cui al comma precedente sono assicurate, secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, da disposizioni regolamentari.
- 5. I Gruppi consiliari possono nominare propri esperti per questioni complesse, i quali hanno diritto d'intervento se chiamati a partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari. Il regolamento definisce le modalità di dettaglio per la partecipazione degli esperti ai lavori delle Commissioni consiliari.

Art. 20 (Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

- 1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio comunale, dal Vice Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
- 2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è presidente dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
- 3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal Regolamento del Consiglio comunale e definisce unitamente al Sindaco o ad un assessore suo delegato la programmazione dei lavori del Consiglio comunale. In particolare:
- a) coadiuva il Presidente del Consiglio comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale;
- b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.
- 4. Alle riunioni della Conferenza partecipa di diritto il Presidente della Commissione consiliare permanente "Affari generali e istituzionali".
- 5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o almeno 3 Presidenti di gruppo o da Presidenti di gruppo che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri.
- 6. Il Segretario generale o un suo incaricato e il dirigente assegnato allo staff del Consiglio comunale assistono ai lavori della Conferenza.

Art. 21 (Commissioni consiliari)

- 1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno la Commissione "Affari generali e istituzionali" e la Commissione "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", con il compito di favorire il corretto esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di regolamentazione, pianificazione e controllo.
- 2. Fatte salve le funzioni di garanzia e di controllo delle Commissioni di cui al comma 1, il Consiglio istituisce altresì nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie, referenti e istruttorie per gli atti di competenza del Consiglio. La competenza di ciascuna Commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.
- 3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi. I Presidenti delle Commissioni di cui al precedente comma 1 sono eletti dal Consiglio su designazione effettuata con voto espresso in sede consiliare dai consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.
- 3 bis. E' istituita la Conferenza dei presidenti delle Commissioni consiliari composta dal Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali, dal Presidente della Commissione Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione e dai Presidenti delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 del presente articolo. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e delle competenze di controllo alle medesime attribuite, d'intesa con il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
- 4. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.

- 5. Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione qualora abbiano ottenuto voto unanime favorevole della commissione competente. Il Consiglio, all'atto dell'invio in commissione, può stabilire criteri e direttive per la formulazione del testo.
- 6. Possono essere presentate al Consiglio, in apposito allegato all'ordine del giorno, ed essere votate senza discussione le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto voto unanime favorevole della commissione competente.
- 7. Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
- 7 bis. Nell'eventualità in cui alle commissioni speciali previste dal comma precedente siano assegnate funzioni e attività di controllo, i Presidenti delle medesime sono eletti secondo le modalità di cui al comma 3.
- 8. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
- 9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento. 10. Abrogato.

Art. 22 (Commissione delle elette)

- 1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione delle elette.
- 2. La Commissione è composta dalle elette nel Consiglio comunale e, su proposta delle stesse, può essere integrata da consigliere elette nei consigli circoscrizionali; in tal caso la proposta integrativa è sottoposta alla determinazione del Consiglio comunale.
- 3. La Commissione elegge al proprio interno la Presidente.
- 4. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità; a tal fine può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali e di esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.
- 5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.
- 6. La Commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.
- 7. Per il suo funzionamento la Commissione usufruisce delle strutture e delle risorse previste al successivo art. 23 dello statuto.

Art. 23 (Strutture di supporto al Consiglio e alle commissioni consiliari)

- 1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari sono dotati di apposito staff di supporto tecnico posto sotto la responsabilità di un dirigente nominato con le modalità di cui al successivo articolo 45, comma 3.
- 2. Le commissioni possono altresì avvalersi dell'apporto di periti, consulenti e tecnici, anche esterni all'amministrazione.

3. Per il funzionamento e l'attività delle commissioni consiliari viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 24 (Funzionamento del Consiglio)

- 1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.
- 2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 3. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.
- 4. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.
- 5. Salvi i casi previsti dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

Art. 25 (Prima convocazione)

- 1. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo le eventuali surroghe.
- 2. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
- 3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate, a voto palese.
- 4. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede alla elezione di entrambi con un'unica votazione, con voto limitato ad un nominativo, a scrutinio segreto, da tenersi entro quindici giorni. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.
- 5. ABROGATO.

Art. 25 bis (Presidenza del Consiglio comunale)

- 1. Il Presidente o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:
- a) rappresenta il Consiglio comunale;
- b) ne dirige i lavori;
- c) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
- d) concede la parola;
- e) proclama il risultato delle votazioni;
- f) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'Ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.

- 2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
- 3. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di presidenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.
- 4. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio comunale sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e di Presidente di gruppo consiliare.
- 5. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 25 ter (Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale)

- 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
- 2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la quarta seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.
- 3. Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca.
- 4. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di approvazione della proposta decade l'intero Ufficio di presidenza.

Art. 26 (Poteri di iniziativa)

- 1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle commissioni consiliari, ai singoli consiglieri oltre che ai Consigli dei Quartieri e ai cittadini in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo nonché delle relazioni di accompagnamento.
- 3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente. Per essere sottoposte alla votazione del Consiglio devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
- 4. Il Consiglio comunale esprime, con l'approvazione dei propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

Art. 26 bis (Linee programmatiche per il mandato amministrativo)

- 1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla prima seduta del Consiglio, sono presentate dal Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.
- 2. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in apposite sedute, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 27 (Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo)

- 1. La funzione di programmazione propria del Consiglio comunale si esprime in particolare nell'adottare, al fine della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzi che contenga, a scala temporale annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti e agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
- 2. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, coerenti con la scala temporale dei documenti contabili, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
- 3. La Giunta comunale periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
- 4. Anche al fine di garantire ai consigli comunali la possibilità di attivare le forme di controllo previste dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni vengono tempestivamente inviate alle Commissioni consiliari e ai Capigruppo, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli indirizzi del Consiglio di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
- 5. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di controllo proprie della Commissione Affari generali e istituzionali, il Presidente della stessa ha il diritto di rivolgersi direttamente agli enti di secondo grado e alle società a prevalente partecipazione comunale per ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato, essendo tenuto al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Capo II (La Giunta e il Sindaco)

Art. 28 (La Giunta)

- 1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge.
- 2. ABROGATO
- 2 bis. Il Sindaco, nel provvedimento di nomina degli assessori, specifica il numero ed i compiti affidati agli stessi, ai sensi del successivo art. 29, comma 2.
- 3. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 29 (Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.

- 2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
- 3. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento.
- 4. Abrogato.

Art. 30 (Funzionamento della Giunta)

- 1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
- 2. La Giunta invia trimestralmente all'ufficio di Presidenza del Consiglio, al Presidente della Commissione "Affari generali e istituzionali" e ai capigruppo consiliari il proprio programma generale dei lavori.
- 3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
- 4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.
- 5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
- 6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 31 (Sfiducia. Dimissioni)

- 1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
- 3. Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 32 (Il Sindaco)

- 1. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'amministrazione e la rappresenta.
- 2. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, a tal fine impartendo direttive al Segretario generale e al Direttore generale.

- 3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, anche con riferimento al ruolo di autorità locale, e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
- 4. Il Sindaco, sulla base della normativa specifica in materia e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi e uffici, così come previsto dall'art. 50, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, anche promuovendo la costituzione di apposite consulte.
- 5. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, ai Presidenti dei Quartieri e ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivando la riassunzione del provvedimento. Agli assessori e ai Presidenti dei Quartieri il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. Abrogato.
- 7. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
- 8. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

Art. 32 bis (Rappresentanza legale)

- 1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, o ai dirigenti nei soli casi previsti dalla legge.
- 2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente. Egli può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai dirigenti del comune. In tale ipotesi il dirigente delegato sottoscrive la procura alle liti.

Titolo IV (Decentramento)

Art. 33 (Quartieri)

- 1. Il territorio del Comune è ripartito, a norma dell'art. 17 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in circoscrizioni che assumono la denominazione di Quartieri.
- 2. La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione dei Quartieri sono stabiliti dal regolamento comunale sul decentramento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Quartieri è approvata dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza, su richiesta dei Quartieri interessati o previa loro consultazione.
- 3. Sino alla costituzione della Città metropolitana, ai sensi del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, la ripartizione del Comune resta determinata dalla deliberazione del Consiglio comunale OdG n. 1152 del 25 marzo 1985.

Art. 34 (Organi del Quartiere)

- 1. Sono organi del Quartiere: il Consiglio di Quartiere e il Presidente da questo eletto.
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato da un Vice Presidente.

Art. 35 (Consiglio di Quartiere)

- 1. Il Consiglio di Quartiere è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune.
- 2. Il Consiglio di Quartiere è composto da:
- a) 15 membri nei quartieri con popolazione inferiore a 35.000 abitanti;
- b) 18 membri nei quartieri con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;
- c) 20 membri nei quartieri con popolazione di almeno 60.000 abitanti.
- 3. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
- 4. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale ivi compreso in caso di scioglimento o cessazione anticipata dello stesso per le cause previste dalla legge ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.
- 5. Ai consiglieri dei Quartieri si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i consiglieri comunali.
- 6. Le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento dei Consigli dei Quartieri sono disciplinate dal regolamento.

Art. 36 (Scioglimento del Consiglio di Quartiere)

- 1. Il Consiglio di Quartiere può essere sciolto quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco su mandato del Consiglio comunale, insista in gravi e persistenti violazioni della legge, del presente statuto o dei regolamenti o quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, in particolare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri.
- 2. Lo scioglimento è dichiarato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3. Il Consiglio comunale fissa, contestualmente allo scioglimento del Consiglio di Quartiere, la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, che non debbono aver luogo oltre il novantesimo giorno dalla data di scioglimento.
- 4. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di Quartiere e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del Presidente di Quartiere sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.
- 5. Il regolamento stabilisce le procedure di scioglimento, per quanto non disposto dal presente articolo.

Art. 37 (Attribuzione dei Consigli di Quartiere)

- 1. Ai Consigli di Quartiere, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Amministrazione comunale nel suo complesso. Gli organi dell'Amministrazione sono tenuti a motivare l'eventuale reiezione di proposte e pareri espressi dal Consiglio di Quartiere su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del Quartiere medesimo.
- 2. Ai Consigli dei Quartieri è attribuita autonomia decisionale per l'esercizio di attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione, che trova il proprio limite nel rispetto degli atti in cui si esprime la funzione di indirizzo politico-amministrativo propria del Consiglio comunale.
- 3. I Consigli dei Quartieri, nell'ambito del proprio territorio, coordinano l'attività del Comune con quella di ogni altra amministrazione pubblica.
- 4. I Consigli dei Quartieri promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi di quartiere.
- 5. Nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i Consigli dei Quartieri svolgono le attività di gestione finanziaria altrimenti demandate alla Giunta.
- 6. I Consigli dei Quartieri esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- 7. Fino alla costituzione della Città metropolitana, ai sensi del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, la specificazione del nucleo minimo di funzioni ai Consigli dei Quartieri resta determinata dalla deliberazione del Consiglio comunale.
- 8. Ulteriori funzioni attinenti ai servizi e alle attività direttamente rivolte ai cittadini vengono individuate dal Consiglio comunale, nella prospettiva della trasformazione dei Quartieri in Comuni metropolitani, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38 (Ambito di esercizio delle funzioni delegate)

- 1. Nelle materie delegate ai Consigli dei Quartieri la funzione di programmazione propria del Consiglio comunale è tesa a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento e consiste nell'identificare, in rapporto ai singoli settori, gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, il cui soddisfacimento deve essere garantito dall'azione degli organi decentrati nonché, ove ritenuto necessario, il tetto massimo entro il quale contenere i singoli interventi.
- 2. Annualmente il Consiglio comunale provvede, in conformità a quanto previsto al precedente art. 27, a quantificare le risorse da assegnare ai singoli Quartieri per l'insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello distributivo che tiene conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare anche funzioni perequative e di riequilibrio.
- 3. Spetta ai Consigli dei Quartieri, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse complessivamente assegnate e degli obiettivi indicati, formulare programmi-obiettivo in cui si determinano i budget annuali dei singoli servizi e interventi.
- 4. I programmi-obiettivo dei Consigli dei Quartieri vengono sottoposti al Consiglio comunale per una valutazione di conformità agli atti del Consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento.

5. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo al fine di valutare il rispetto dei vincoli imposti e la compatibilità dei risultati conseguiti con gli obiettivi e gli standard qualitativi fissati dal Consiglio stesso. Il controllo è finalizzato alla rideterminazione quantitativa delle risorse da assegnare ai Consigli dei Quartieri nell'esercizio successivo.

Art. 39 (Presidente)

- 1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto dal Consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
- 2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.
- 3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla circoscrizione; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio di Quartiere.
- 4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
- 5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio di Quartiere.
- 6. Qualora il Consiglio di Quartiere si sia avvalso della facoltà di eleggere un Vice Presidente, questi cessa dalla carica contestualmente al Presidente, in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 40 (Attribuzioni del Presidente)

- 1. Il Presidente:
- a) rappresenta il Quartiere nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento;
- c) propone al Consiglio, per l'approvazione, le deliberazioni;
- d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- e) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi di Quartiere, dando impulso all'azione del dirigente preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio del Quartiere e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- f) esercita le funzioni delegategli dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo;
- g) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dal regolamento sul decentramento;
- h) partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio comunale e, su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta.

Art. 41 (Personale)

1. A ciascun Quartiere viene assegnato il personale necessario a garantire l'assolvimento delle funzioni spettanti agli organi del Quartiere medesimo, ivi compreso quello che opera nei servizi delegati.

- 2. La responsabilità gestionale del complesso degli uffici e dei servizi di Quartiere è affidata ad un dirigente incaricato con le modalità previste al successivo art. 45, comma 4. Ad esso spettano i compiti inerenti la responsabilità di direzione, come specificati al successivo art. 44, fatte salve diverse eventuali specificazioni disposte dal regolamento in ragione della peculiarità del compito assegnato.
- 3. Il regolamento disciplina le modalità di formazione degli atti dei Consigli dei Quartieri per quanto attiene ai pareri e alle attestazioni di cui artt. 49 e 151 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42 (Deliberazioni dei Consigli dei Quartieri)

- 1. Le deliberazioni dei Consigli dei Quartieri diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio del Comune.
- 2. Per ragioni di urgenza, le deliberazioni possono venire dichiarate immediatamente eseguibili dal Consiglio di Quartiere medesimo, con separata votazione, assunta con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione.

Titolo V (Ordinamento degli uffici)

Art. 43 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

- 1. Le attività che l'amministrazione comunale svolge direttamente sono organizzate attraverso uffici riuniti per settori secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
- 2. I settori sono individuati dallo schema organizzativo e sono affidati alla responsabilità di un dirigente che risponde all'insieme delle attività interne al settore.
- 3. Gli uffici e i settori di attività possono essere coordinati fra loro per aree funzionali affidate alla responsabilità di un dirigente scelto fra i massimi dirigenti già in servizio presso l'amministrazione o assunti con apposito contratto, ai sensi del titolo IV capo III del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
- 4. Il regolamento generale, specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 44, le attribuzioni e i compiti dei dirigenti preposti ai diversi uffici, settori e aree.
- 5. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri enti locali, l'amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere di interesse metropolitano.

Art. 44 (Funzione dirigenziale)

- 1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

- 3. I dirigenti preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta della Direzione generale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
- 4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti preposti ai settori, e limitatamente alle materie di propria competenza, secondo le modalità previste dai regolamenti:
- a) la presidenza e la nomina delle commissioni di gara e di concorso. In ragione di specifiche esigenze la presidenza delle Commissioni può essere attribuita al Direttore Generale e a dirigenti diversi da quelli preposti ai Settori.
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h)le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi, quali, ad esempio gli ordini relativi a lavori, forniture, ecc.;
- 1) gli altri atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
- 5. Alle commissioni partecipano solo tecnici o esperti interni ed esterni all'amministrazione scelti secondo modalità stabilite dal regolamento.
- 6. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti dei settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
- 7. Abrogato.
- 8. Salvo diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti. 9. Abrogato.

Art. 45 (Attribuzione della funzione di direzione)

1. Le posizioni di responsabile di ufficio, settore o di area funzionale, nonché di alta specializzazione, possono essere ricoperte da personale dipendente dall'Amministrazione di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

- 2. L'attribuzione della responsabilità di direzione dello staff del Consiglio comunale spetta al Sindaco, su proposta della Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari.
- 3. L'attribuzione della responsabilità di direzione di settore, area funzionale e delle restanti strutture spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
- 4. La responsabilità di direzione di settore o di area funzionale è attribuita a tempo determinato, salvo rinnovo espresso. I dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previste dall'art. 109, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
- 5. Il Sindaco nomina e revoca i Direttori dei Quartieri cittadini, sentiti i rispettivi Presidenti dei Consigli di Quartiere.

Art. 46 (Segretario e Vice Segretario generale)

- 1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa. Il Sindaco definisce con proprio atto i rapporti tra Segretario generale e Direttore generale, di cui al successivo art 47. Anche le Commissioni consiliari possono richiedere l'assistenza del Segretario Generale o di un suo delegato.
- 2. Il Segretario generale o il Direttore generale, sulla base di un atto del Sindaco, adottano gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente ovvero in caso di vacanza del posto.
- 3. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare Affari generali e istituzionali e il Segretario generale, nomina uno o più Vicesegretari con il compito di coadiuvare il Segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Qualora vengano nominati più Vice Segretari, il Sindaco individua fra essi il Vice Segretario cui spetta la funzione vicaria.

Art. 47 (Direzione generale)

- 1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, viene istituita la Direzione generale, le cui funzioni vengono specificate dal regolamento organico.
- 2. La Direzione generale si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune. Alla Direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario generale del Comune.
- 3. Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al Segretario generale ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato anche a un dipendente di ruolo dell'Amministrazione. In quest'ultima ipotesi, il rapporto di impiego del dipendente di ruolo incaricato è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato. Alla scadenza dell'incarico, il dipendente viene, a richiesta, riammesso in servizio con le modalità previste dalla legge.

4. Nell'ambito della Direzione generale, può essere istituita la figura del Direttore operativo, il cui incarico viene assegnato con le modalità di cui al comma precedente, sentito il Direttore generale. Al Direttore operativo il Direttore generale affida le responsabilità operative in ordine alle funzioni indicate al presente articolo.

Titolo VI (I servizi)

Capo I (Modalità di gestione. Nomina degli amministratori)

Art. 48 (Modalità di gestione)

- 1. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, ai sensi del precedente art. 43, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali consorzi, società di capitali o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con appositi contratti.
- 2. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune persegue il miglioramento della qualità e assicura la tutela dei cittadini e degli utenti, ancorchè in forma associata, nel rispetto anche delle previsioni delle carte dei servizi. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio dell'ottimizzazione degli impieghi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate, quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

Art. 48 bis (Servizi pubblici locali)

- 1. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale e delle relative reti il Comune, nell'ambito delle normative di settore tempo per tempo vigenti, esercita le facoltà e le funzioni previste dall'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, nell'ambito delle disposizioni di eventuali normative di settore, il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
- 3. La delibera consiliare inerente la identificazione e qualificazione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
- a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
- b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
- c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali.
- 4. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale fondanti la specifica scelta
- b) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

- c) le ragioni comprovanti il carattere primario del servizio tali da giustificare l'eventuale vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nel caso dell'opzione per la gestione a mezzo di società di capitali.
- 5. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali sono regolati da contratti di servizio, che fissano gli obblighi reciproci e gli obiettivi da raggiungere, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
- 6. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

Art. 49

(Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni)

- 1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati dal Sindaco, sulla base degli indizi formulati dal Consiglio comunale ad inizio di mandato, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti.
- 2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente articolo:
- a) il Commissario di governo, il Prefetto e i Vice Prefetti della Provincia di Bologna, il Questore ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- b) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della provincia;
- c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che esercitano il loro ufficio nel territorio della provincia, fatti salvi i casi in cui la nomina si riferisce ad enti o istituzioni a prevalente carattere culturale; d) abrogata;
- e) i magistrati che esercitano le loro funzioni con riferimento all'ambito territoriale della provincia;
- f) i consiglieri della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Bologna, nonché i componenti della Giunta municipale e provinciale, fatti salvi i casi in cui lo statuto dell'ente o dell'istituzione espressamente lo preveda;
- g) i segretari e i tesorieri locali dei partiti e dei movimenti politici che abbiano partecipato alle elezioni politiche o amministrative nelle circoscrizioni elettorali riferite al territorio del Comune di Bologna, relativamente al mandato in corso;
- h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al Comune o all'ente al quale si riferisce la nomina.
- 3. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:
- a) i consulenti che prestano opera in favore del Comune o dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
- b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
- c) i consiglieri e i componenti delle giunte municipali dei Comuni o di altri enti territoriali che partecipano all'assetto azionario, che hanno comunque ruolo negli organi di indirizzo delle società, delle aziende e degli enti o che abbiano stipulato con le stesse contratti di servizio.
- 4. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.
- 5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.

- 6. Il Sindaco provvede a comunicare al Presidente della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali i nominativi, e relativi curricula, delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune presso enti, aziende o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della Commissione medesima.
- 7. Il Consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Qualora le norme prevedano la nomina di rappresentanti del Comune in capo alle minoranze del Consiglio comunale, le designazioni vengono effettuate con le modalità di cui al precedente art.21, comma 3.
- 8. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
- 9. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente.

Capo II (Partecipazione a società)

Art. 50 (Partecipazioni a società)

- 1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
- 1bis. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale
- 2. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
- 3. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di affidamento del servizio.
- 4. Abrogato.
- 5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dai contratti di servizio regolanti i rapporti con le società costituite o partecipate dal Comune.

Capo III (Azienda speciale)

Art. 51 (Azienda speciale)

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.

- 2. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.
- 3. Abrogato.

Art. 52 (Consiglio di amministrazione e Presidente)

- 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. Alla elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le modalità di cui al precedente art. 49.
- 2. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire.
- 3. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 53 (Direttore)

1. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art. 54 (Rapporti con il Comune)

- 1. In conformità a quanto disposto all'art. 114, comma 6, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono riservati all'approvazione della Giunta, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda, e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale a norma dell'art. 42 del medesimo decreto legislativo:
- a) il piano-programma, la cui approvazione è preceduta da un dibattito del Consiglio comunale sugli indirizzi generali, che deve essere coerente con la programmazione generale del Comune;
- b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonché la relativa relazione previsionale;
- c) il conto consuntivo:
- d) le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
- e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi.
- Ogni altro atto dell'azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.
- 2. La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dalla Giunta che provvede a riferire alle commissioni competenti affinché questa possano verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.
- 3. I rapporti delle commissioni con gli organi dell'azienda, ivi compreso con l'organo di revisione, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Capo IV (L'istituzione)

Art. 55 (Istituzione)

- 1. Il Comune può istituire una o più istituzioni, per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
- 1 bis. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse metropolitano. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.
- 2. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.
- 3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.
- 4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
- 5. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
- 6. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
- 7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune. Il regolamento dell'istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero.

Art. 56 (Consiglio di amministrazione e Presidente)

- 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente. Alla nomina e alla revoca degli amministratori si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 49.
- 2. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione percepiscono un'indennità la cui misura è stabilita all'atto di nomina.
- 3. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore.
- 4. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione medesima. Sovraintende al corretto funzionamento dell'istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune.
- 5. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Art. 57 (Direttore)

- 1. Il Direttore della istituzione è nominato dal Sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.
- 2. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente dall'amministrazione comunale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
- 3. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A questo fine dirige il personale assegnato all'istituzione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del Comune. Esercita altresì tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 58 (Rapporti con il Comune)

- 1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
- a) il bilancio annuale;
- b) il conto consuntivo;
- c) il piano programma annuale, il quale, preceduta da un dibattito in Consiglio comunale sugli indirizzi generali, deve essere coerente con la programmazione generale del Comune e deve specificare analiticamente i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie;
- d) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standard di erogazione dei medesimi;
- e) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio del Comune.

Tutti gli altri atti del Consiglio di amministrazione dell'istituzione sono trasmessi per informazione agli organi del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento e producono i loro effetti immediatamente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Capo V (Altre forme di gestione dei servizi)

Art. 59 (Affidamento della gestione di servizi a terzi)

- 1. I Comune può procedere all'affidamento della gestione di servizi a terzi individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, fatte salve le normative di settore vigenti.
- 2. In tal caso si deve prevedere una durata dell'affidamento motivatamente determinata, l'esclusione del rinnovo tacito dell'affidamento al momento della scadenza, e quando possibile il frazionamento della gestione del servizio fra più affidatari operanti in aree distinte del territorio comunale.
- 3. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende e istituzioni per la gestione, anche in ambito metropolitano, di determinati servizi, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 59 bis (Affidamento di servizi in appalto)

1. Il Comune, al fine di ottenere economie di gestione, può affidare in appalto lo svolgimento di specifici servizi a proprie società appositamente costituite o a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dai propri regolamenti.

Titolo VII (Finanza e contabilità)

Art. 60 (Ordinamento contabile del Comune)

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del presente statuto.

Art. 60 bis (Garanzie per i procedimenti tributari e sanzioni amministrative)

- 1. Ai cittadini residenti nel Comune si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente. La definizione delle modalità e delle procedure per l'applicazione delle garanzie è disciplinata da apposito regolamento.
- 2. Il Comune stabilisce sanzioni per le violazioni a disposizioni contenute in regolamenti comunali.

Art. 61 (Bilancio e programmazione finanziaria)

- 1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
- 2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Le variazioni al bilancio, proposte nel corso dell'esercizio finanziario, sono approvate dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi sulla base di quanto previsto al precedente art. 27. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di programma triennale dei lavori pubblici e di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
- 4. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
- 5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 62 (Risultati di gestione)

- 1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da tre distinte parti:
- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio;
- c) conto economico.
- L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.
- 2. Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta a esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
- 3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni, salvo un termine maggiore stabilito dal regolamento di contabilità.

Art. 63 (Controlli interni)

- 1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
- 2. Spetta al Regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli artt. 196, 197 e 198 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. L'ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione. Tali rapporti sono trasmessi anche alla Commissione consiliare "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", nonché alla Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali".

Art. 64 (Gestione finanziaria)

- 1. I dirigenti e, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, i Consigli dei Quartieri, il Segretario generale e il Direttore generale impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione.
- 2. I dirigenti e il Segretario generale impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati con deliberazione della Giunta.
- 3.ABROGATO.
- 4. I dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.

- 5. Le deliberazioni e gli atti che comunque autorizzino spese o comportino diminuzione di entrate a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati alla Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo impegno di spesa, e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.
- 6. La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di controllo, registrazione e vigilanza, può articolarsi in servizi. Nei settori in cui sia istituito un apposito servizio di ragioneria, il responsabile dello stesso, per gli stanziamenti di bilancio assegnati al settore specifico, adempie a tutte le funzioni attribuite alla ragioneria nel campo della gestione finanziaria dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali operando, nell'esercizio di tali incombenze, alle dirette dipendenze del Direttore dei servizi di ragioneria e nell'osservanza delle istruzioni da questi impartite.
- 7. I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

Art. 65 (Collegio dei revisori dei conti)

- 1. Il Consiglio comunale procede all'elezione del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art. 234 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
- 2. Le proposte relative all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.
- 3. Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune di Bologna e se eletti decadono da componenti il Collegio:
- a) abrogata;
- b) i consiglieri comunali, di Quartiere e gli assessori del Comune di Bologna e i loro parenti o affini entro il quarto grado;
- c) ABROGATA;
- d) gli amministratori, consiglieri e dipendenti di comuni, province, comunità montane della Regione Emilia-Romagna e della stessa regione;
- e) i revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
- f) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune;
- g) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.
- 4. È altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili, dall'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.
- 5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla prima iscrizione all'argomento dell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.
- 6. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.

Art. 66 (Attività del Collegio dei revisori)

- 1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.
- 2. I revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione.
- 3. I revisori dei conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

Titolo VIII (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 67 (Revisione dello statuto)

- 1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste all'art. 6, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 68 (Adozione dei regolamenti)

- 1. Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.
- 2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Art. 69 (Disciplina transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

1bis. ABROGATO

- 2. ABROGATO
- 3. ABROGATO
- 4. ABROGATO
- 5.ABROGATO
- 6. Sino all'elezione del Difensore civico comunale, le funzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) vengono assicurate dal Difensore civico regionale, secondo quanto previsto dalla Convenzione con la Regione Emilia Romagna, mentre le funzioni di cui all'art, 13, comma 1, lett. b) vengono esercitate dal Comitato di controllo, secondo quanto previsto dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
- 7. ABROGATO.

COMUNE DI MEZZANI (Parma)

COMUNICATO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17 maggio 2006, n. 21 In pubblicazione all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 25 maggio 2006

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Il Comune

Art. 1 – Natura giuridica Art. 2 – Potere normativo

Art. 3 – Autonomia impositiva e finanziaria

Art. 4 - Funzioni

Art. 5 - Programmazione Art. 6 - Pari opportunità

Art. 7 – Partecipazione alla vita pubblica locale

CAPO II – Gli elementi costitutivi

Art. 8 – Il territorio

Art. 9 - La popolazione

Art. 10 - La personalità giuridica

CAPO III – Segni distintivi

Art. 11 - Sede

Art. 12 - Stemma

Art. 13 - Distintivo

TITOLO II – STATUTO E REGOLAMENTI

CAPO I - Lo Statuto

Art. 14 - Lo Statuto

CAPO II – I regolamenti

Art. 15 – Potestà regolamentare

TITOLO III - GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 16 – Organi di governo

Art. 17 – Deliberazioni

Art. 18 - Astensione

CAPO II - Consiglio comunale

Sezione I – Il Consiglio comunale

Art. 19 - Elezione

Art. 20 - Linee programmatiche

Sezione II – I Consiglieri

Art. 21 – Prerogative Art. 22 – Decadenza

Sezione III – Funzionamento del Consiglio comunale

Art. 23 - Funzionamento

Art. 24 - Sedute

Art. 25 - Attribuzioni

Art. 26 - Commissioni

Art. 27 – Gruppi consiliari Art. 28 – Minoranze consiliari

CAPO III - Giunta comunale

Art. 29 - Nomina

Art. 30 - Attribuzioni

Art. 31 - Assessori

Art. 32 – Dimissioni, revoca, decadenza

Art. 33 – Mozione di sfiducia

CAPO IV - Sindaco

Art. 34 – Elezione

Art. 35 – Attribuzioni Art. 36 – Vice-sindaco

TITOLO IV - GLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 37 – I dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 38 – Incarichi

Art. 39 - Incarichi a contratto

Art. 40 – Direttore generale

Art. 41 - Segretario

Art. 42 - Vice-segretario

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 43 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 44 - Uffici e dotazione organica

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE

Art. 45 – Forme associative

Art. 46 - Convenzioni

Art. 47 - Consorzi

Art. 48 - Accordi di programma

Art. 49 – Unione di Comuni

TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 50 – Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art. 51 – Servizi pubblici privi di rilevanza economica

Art. 52 – Aziende speciali ed Istituzioni

TITOLO VIII - PARTECIPAZIONE

Art. 53 – Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 54 - Diritto d'accesso

Art. 55 - Associazioni

Art. 56 – Istanze, petizioni, proposte

Art. 57 - Referendum

TITOLO IX – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 58 - Finanza locale

Art. 59 - Bilancio

Art. 60 - Rendiconto

Art. 61 - Revisione economico-finanziaria

Art. 62 - Controllo di gestione

Art. 63 - Controlli interni

TITOLO X - DIFENSORE CIVICO

Art. 64 - Difensore civico

TITOLO XI - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 65 - Modificazioni statutarie

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 – Disposizioni finali

(segue allegato fotografato)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I (Il Comune)

Art. 1 (Natura giuridica)

1. Il Comune di Mezzani è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 (Potere normativo)

1. Il comune ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione, ed autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.

Art. 3 (Autonomia impositiva e finanziaria)

1. Il comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 4 (Funzioni)

- 1. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 5 (Programmazione)

- 1. Il comune svolge la propria attività di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale rilevante ai fini dell'attuazione dei programmi regionali nell'ambito delle forme e con le modalità fissate dalla legge regionale.
- 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione del Comune alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.

Art. 6 (Pari opportunità)

- 1. Il comune garantisce la pari opportunità tra uomini e donne, attenendosi alle norme vigenti in materia.
- 2. Nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti sono presenti entrambi i sessi, salva motivata impossibilità.

Art. 7 (Partecipazione alla vita pubblica locale)

1. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, con le modalità di cui al titolo VIII.

CAPO II (Gli elementi costitutivi)

Art. 8 (Il territorio)

- 1. Il Comune è ente territoriale.
- 2. Il territorio individua materialmente il Comune come realtà sociale, e delimita lo spazio entro il quale esplica la propria attività ed esercita le sue funzioni.

Art. 9 (La popolazione)

1. La popolazione è elemento costitutivo del comune, ed è rappresentata dall'insieme delle persone che hanno stabile dimora nel suo territorio e sono iscritte nel registro dell'anagrafe.

Art. 10 (La personalità giuridica)

1. Il comune ha personalità giuridica, e gode dell'attitudine ad essere titolare di diritti e di rapporti giuridici.

CAPO III (Segni distintivi)

Art. 11 (Sede)

- 1. Il comune ha sede nella residenza Municipale, ubicata in Via della Resistenza nr.2, nella frazione di Casale di Mezzani.
- 2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, ma possono tenersi in luoghi diversi nell'ambito del territorio in caso di necessità o per particolari esigenze.
- 3. Il territorio del comune ha un'estensione di 28,60 kmg e confina:

A NORD con il fiume Po, con il Comune di Casalmaggiore (CR) e Viadana (MN);

Ad EST con il torrente Enza e con il Comune di Brescello (RE);

A SUD con il Comune di Sorbolo (PR) e Parma;

Ad OVEST con i Comuni di Colorno (PR) e Torrile (PR);

4. Presso la sede del Comune vi è l'Albo Pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che sono portati a conoscenza del pubblico.

Art. 12 (Stemma)

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, già storicamente in uso, così descritto: in campo blu, scudo azzurro con all'interno ponte a tre archi sopra i tre fiumi locali (Po – Parma – Enza) e sormontato da due cornucopie incrociate, il tutto sormontato da corona e racchiuso fra due rami di quercia e alloro.

Art. 13 (Distintivo)

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla.

TITOLO II – STATUTO E REGOLAMENTI

Capo I (Lo Statuto)

Art. 14 (Lo Statuto)

1. Il comune adotta il proprio Statuto.

2. Lo Statuto, nell'àmbito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla legge.

Capo II (I regolamenti)

Art. 15 (Potestà regolamentare)

1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme statutarie e dei principi fissati dalla legge. Essa si svolge nelle materie di competenza del comune, ed in particolare disciplina la sua organizzazione, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.

TITOLO III - GLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I (Disposizioni generali)

Art. 16 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 17 (Deliberazioni)

1. Il consiglio e la giunta del Comune operano mediante deliberazioni collegiali.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio che non sia mero atto di indirizzo è acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica dei responsabili dei servizi

26-6-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 90

104

interessati e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di

ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

3. I pareri di regolarità tecnica e contabile non sono vincolanti ed hanno finalità valutative; i primi

consistono nella verifica della conformità della proposta di deliberazione alle norme tecniche che

regolano la materia che né è oggetto.

4. Il parere di regolarità tecnica può essere omesso qualora la proposta di deliberazione non implichi

valutazioni di carattere tecnico.

5. Il parere di regolarità contabile può essere omesso qualora la proposta di deliberazione non

comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Art. 18 (Astensione)

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali ed i componenti della giunta devono astenersi dal prendere

parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti

o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i

piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto

della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori

pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e

pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere

consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza

del comune.

Capo II (Consiglio comunale)

Sezione I (Il consiglio comunale)

Art. 19 (Elezione)

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica e il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

4. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.

Art. 20 (Linee programmatiche)

1. Il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio entro novanta giorni dalla sua proclamazione documento recante le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il consiglio formula proposte per la definizione e l'adeguamento delle linee programmatiche contenute nel documento presentatogli a norma del comma 1 del presente articolo.

3. Il consiglio inoltre verifica periodicamente lo stato di attuazione delle linee programmatiche, sulla base di relazione presentatagli all'atto della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi eseguita entro il 30 settembre di ciascun anno, e prevista dalle norme vigenti.

Sezione II (I Consiglieri)

Art. 21 (Prerogative)

1. La posizione giuridica dei Consiglieri comunali è regolata dalla legge.

- 2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
- 3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni dall'assunzione delle dimissioni al protocollo, procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
- 4. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
- 5. Un quinto dei Consiglieri comunali può chiedere la convocazione del consiglio affinché deliberi su questioni determinate. In tal caso, il Sindaco ha l'obbligo di provvedervi entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno le questioni oggetto della medesima.
- 6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Il diritto di accesso al registro di protocollo generale del comune non può essere esercitato in modo indiscriminato, dovendosi sostanziare nella previa identificazione, da parte del richiedente, degli oggetti che, nell'ambito del protocollo stesso, rientrano nella propria sfera di interesse.
- 7. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo, cui il Sindaco o l'assessore da quegli delegato dà risposta entro trenta giorni dalla loro presentazione al consiglio. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

.

- 8. Il seggio di consigliere che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 9. Nel caso di sospensione di diritto di un consigliere il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidandone la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza dalla carica si fa luogo alla surrogazione del consigliere a norma del comma precedente.
- 10. Il regolamento può prevedere che al consigliere interessato competa, a richiesta, la trasformazione in indennità di funzione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio, sempreché tale indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari e che siano applicate detrazioni all'indennità in caso di assenze ingiustificate alle sedute consiliari.

Art. 22 (Decadenza)

- 1. Il consigliere che non partecipa a quattro sedute consecutive del consiglio senza giustificazione decade dalla carica.
- 2. Il consiglio, su iniziativa del Sindaco o di un altro consigliere, contesta al consigliere la mancata partecipazione a quattro sedute consecutive del consiglio senza giustificazione.
- 3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo dalla notificazione della contestazione per far valere le cause giustificative dell'assenza e formulare osservazioni.
- 4. Il consiglio, nella seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente, decide definitivamente e, ove ritenga ingiustificate le assenze, dichiara la decadenza del consigliere.

Sezione III (Funzionamento del consiglio comunale)

Art. 23 (Funzionamento)

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e si basa sui principi:

.

- a) della regolarità della convocazione e della riunione;
- b) della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente previste dal presente Statuto e dal regolamento;
- c) della verbalizzazione delle sedute;
- d) del diritto di informazione dei cittadini e dei Consiglieri.
- 2. Il Sindaco assicura la preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio, mediante il deposito presso la segreteria del comune, entro il termine stabilito nel regolamento per il suo funzionamento, delle proposte di deliberazione e della documentazione ad esse relativa.

Art. 24 (Sedute)

- 1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento.
- 2. L'avviso per la convocazione del consiglio, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, è consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Nei casi d'urgenza, l'avviso e l'elenco sono consegnati almeno 24 ore prima.
- 3. Ai fini della validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 4. Le deliberazioni sono valide se sono adottate in seduta legale e con la maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- 5. Le votazioni sono palesi. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale di voti.
- 6. Coloro che obbligatoriamente devono astenersi dal prendere parte ad una deliberazione sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze e non concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta. Coloro che, invece, volontariamente si astengano concorrono alla formazione del numero legale ma non si computano nel numero dei votanti.

.

- 7. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge sono effettuate con la maggioranza relativa dei votanti.
- 8. Ove le norme vigenti prescrivano la rappresentanza delle minoranze, nel numero ad esse spettanti e perseguendo, ove possibile, il criterio della proporzionalità, sono nominati o designati coloro che, indicati dalle minoranze stesse, abbiano nella votazione di cui al comma 4 riportato maggiori voti.

Art. 25 (Attribuzioni)

- 1. Le attribuzioni del consiglio comunale sono determinate dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. Costituisce atto fondamentale ogni deliberazione del consiglio che preveda un appalto o una concessione identificati per l'oggetto e, se l'appalto o la concessione sia ad esecuzione continuata o periodica, per la durata.
- 3. Costituiscono atti di ordinaria amministrazione gli appalti e le concessioni necessarie per il normale funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi, che non modifichino pregresse forme e modalità di gestione.

Art. 26 (Commissioni)

- 1. Il consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, i cui poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono determinati da apposito regolamento.
- 2. Il consiglio comunale, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, disciplinate dal regolamento nel rispetto del presente Statuto. Le commissioni hanno il potere di esaminare gli atti del Comune e di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le commissioni sono composte da Consiglieri scelti con criterio proporzionale. Le commissioni funzionano validamente quando ne è presente almeno la metà dei componenti, e si pronunciano a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27 (Gruppi consiliari)

- 1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento delle proprie attività a norma del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Le modalità di costituzione sono stabilite dal regolamento.
- 2. Contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 28 (Minoranze consiliari)

- 1. Le minoranze consiliari esercitano prerogative garantite e partecipano all'azione amministrativa nelle forme stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.
- 3. L'istituzione, la composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia e i poteri delle commissioni sono stabiliti dall'apposito regolamento.

Capo III (Giunta comunale)

Art. 29 (Nomina)

- 1. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a quattro assessori. Il numero degli assessori che compongono la giunta è determinato dal Sindaco con il decreto di nomina entro il limite massimo di cui al precedente periodo.
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- 3. Il decreto di nomina degli assessori è efficace dal momento della sua notificazione all'interessato, e la giunta può deliberare anche prima della comunicazione della sua composizione al consiglio.
- 4. Il Sindaco, dandone motivata comunicazione nella prima seduta utile del consiglio:
- a) può revocare uno o più assessori;
- b) può sostituire gli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati d'ufficio per altra causa.

Art. 30 (Attribuzioni)

- 1. Le attribuzioni della giunta comunale sono determinate dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è attribuita alla giunta comunale:
- a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) l'approvazione e le variazioni della dotazione organica;
- c) la programmazione del fabbisogno del personale e le sue variazioni;
- d) l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici;
- e) il conferimento di contratti d'opera professionale di natura fiduciaria;
- f) la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;
- g) l'approvazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, se consentite dalle norme vigenti;
- h)l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di entità discrezionalmente determinata;
- i) l'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio.

Art. 31 (Assessori)

- 1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare le scelte collegiali della giunta.
- 2. Agli stessi assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e di controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre all'adozione di provvedimenti di propria competenza che non sia vietata dalla legge.
- 3. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, in numero massimo non eccedente la metà degli assessori di cui si compone la giunta.

Art. 32 (Dimissioni, revoca, decadenza)

- 1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, e sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro assunzione al protocollo comunale.
- 2. Il Sindaco può revocare gli assessori con decreto motivato, da notificare all'interessato.

- 3. L'assessore che senza giustificato motivo non intervenga a quattro sedute consecutive della giunta decade dalla carica.
- 4. Il Sindaco contesta all'assessore l'assenza alle sedute della giunta, concedendogli un termine non inferiore a dieci giorni per far valere eventuali giustificazioni e per presentare osservazioni.
- 5. Decorso il predetto termine, la decadenza è pronunciata dal Sindaco con decreto motivato.

Art. 33 (Mozione di sfiducia)

- 1. Il Sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
- 2. La mozione di sfiducia è motivata, è sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

Capo IV (Sindaco)

Art. 34 (Elezione)

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio.
- 2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 35 (Attribuzioni)

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
- 2. Il Sindaco:
- a) rappresenta il Comune anche in giudizio e, in tale sua veste, stipula le convenzioni tra gli enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, gli accordi tra

.

pubbliche amministrazioni per disciplinare l'esplicazione di attività di interesse comune, gli atti costitutivi e, ove sia necessario, gli statuti delle società, delle associazioni e delle fondazioni costituite o partecipate dall'ente e, in generale, ogni atto negoziale cui debba intervenire il legale rappresentante dell'ente;

- b) convoca e presiede la giunta ed il consiglio;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- e) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- f) sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- g) emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- h) svolge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;
- i) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
- 1) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
- m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- p) nomina il segretario comunale;
- q) nomina il direttore generale;
- r) istituisce l'ufficio di supporto agli organi di direzione politica, sceglie e nomina i suoi componenti, nel rispetto delle norme vigenti;

- s) emana le ordinanze d'ingiunzione per la violazione alle norme dei regolamenti comunali, ai sensi delle norme vigenti;
- t) emana gli atti ed i provvedimenti espressamente commessigli da disposizioni legislative o statutarie o regolamentari.

Art. 36 (Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione di diritto dall'esercizio della funzione ai sensi delle norme vigenti.

TITOLO IV - GLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 37 (I dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi)

- 1. Spetta ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi e degli uffici la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 2. La direzione degli uffici e dei servizi è improntata ai criteri di:
- a) programmazione e predeterminazione degli obiettivi della gestione da parte degli organi di governo;
- b) organizzazione di risorse umane, finanziarie e strumentali congrue rispetto agli obiettivi predefiniti;
- c) organizzazione degli uffici e gestione delle risorse umane con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro;
- d) autonomia e responsabilità nell'emanazione degli atti di gestione;
- e) collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici, tra loro e con il segretario comunale e il direttore generale, se nominato;
- f) definizione espressa delle attribuzioni e delle sfere di competenza.
- 3. I dirigenti ed i responsabili dei servizi e degli uffici:
- a) assolvono ai compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni spettanti agli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

- b) esercitano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti;
- c) formulano proposte ed esprimono pareri agli organi di governo del Comune nelle materie di loro competenza;
- d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
- e) dirigono, coordinano e controllano l'attività del personale assegnato all'unità organizzativa della quale assumono la responsabilità;
- f) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi del comune;
- g) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- h) possono delegare, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle loro competenze a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'àmbito degli uffici ad essi affidati, cui non si applica l'art. 2103 del codice civile;
- i) esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi delle norme vigenti.
- 4. Le disposizioni del presente Statuto concernenti l'obbligo di astensione dei Consiglieri comunali si applicano ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Art. 38 (Incarichi)

1. Gli incarichi dirigenziali e di responsabile dei servizi e degli uffici sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 39 (Incarichi a contratto)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,

eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
- 3. La durata, il trattamento economico e le cause di risoluzione dei contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono disciplinate dalla legge.

Art. 40 (Direttore Generale)

- 1. E' consentito procedere alla nomina di un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipulazione di convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso, il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
- 2. Il direttore generale è nominato e revocato dal Sindaco del Comune competente, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco nominante.
- 3. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal comma 1 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario ai sensi delle norme vigenti.

Art. 41 (Segretario)

- 1. Il comune ha un segretario titolare, dipendente da apposita agenzia avente personalità di diritto pubblico ed iscritto ad albo nazionale secondo le norme vigenti.
- 2. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
- 3. Le attribuzioni, la nomina, la conferma, la revoca e il rapporto di lavoro del segretario sono disciplinati dalle norme vigenti.

4. Qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni della dirigenza e dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l'attività. Inoltre, il segretario svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 42 (Vice-segretario)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

Art. 43 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

- 1. Il Comune disciplina con propri regolamenti, in conformità al presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è improntato al perseguimento dei fini di:
- a) accrescere l'efficienza del Comune;
- b) razionalizzare il costo del lavoro;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.
- 3. Il comune ispira l'ordinamento degli uffici e dei servizi ai criteri:
- a) della funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi
- di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) dell'ampia flessibilità;
- c) del collegamento delle attività degli uffici interno ed esterno;
- d) della garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) dell'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 44 (Uffici e dotazione organica)

.

- 1. L'ufficio costituisce unità autonoma della struttura organizzativa del Comune, e consiste nel complesso delle risorse umane e strumentali deputate all'esercizio di una o più funzioni o all'erogazione di uno o più servizi, articolate in più livelli di complessità.
- 2. La dotazione organica è costituita dal numero complessivo dei posti di cui il Comune dispone, distinto per categorie e profili professionali.
- 3. Determinata la consistenza della dotazione organica, il personale è distribuito tra gli uffici di cui consta la struttura organizzativa del comune secondo il fabbisogno concreto di risorse umane da adibire alle funzioni o ai servizi cui essi assolvono, secondo criteri di flessibilità.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

Art. 45 (Forme associative)

- 1. Il comune può esercitare le funzioni o gestire più servizi in modo associato con altri enti locali o soggetti pubblici, mediante le forme:
- a) della convenzione;
- b) del consorzio;
- c) dell'accordo di programma;
- d) dell'accordo tra pubbliche amministrazioni.
- 2. Il Comune può avvalersi delle altre forme di esercizio associato delle funzioni e di gestione dei servizi previste dalla legge.

Art. 46 (Convenzioni)

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.
- 2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 47 (Consorzi)

- 1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
- 2. A tal fine il consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, unitamente allo Statuto del consorzio.

Art. 48 (Accordi di programma)

- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2. Il Sindaco definisce e, ove gli competa, approva l'accordo con atto formale, in conformità alla legge ed al presente Statuto.
- 3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 49 (Unione di Comuni)

- 1. Il Comune promuove la costituzione di Unione di Comuni con altri Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza e dei servizi ad esse connaturati, ai sensi delle leggi vigenti.
- 2. Gli atti ed provvedimenti di individuazione delle funzioni svolte dall'Unione, trasferitele dal Comune sulla base dello Statuto di questa, hanno effetto di delega intersoggettiva, mediante la quale il Comune, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce autoritativamente ed unilateralmente una competenza derivata nella stessa materia all'Unione, che la esercita in nome proprio è ne è direttamente responsabile.

- 3. Rimangono attribuite al Sindaco del Comune le competenze a lui commesse dalle norme vigenti nella sua qualità di ufficiale del governo o di autorità locale, anche nelle funzioni trasferite all'Unione.
- 4. Ferme le attribuzioni che restano di competenza del Comune e dei suoi organi ai sensi delle norme vigenti, il Comune stesso conferisce all'Unione ed ai suoi organi il potere di rappresentarlo negli atti negoziali connessi all'esercizio delle funzioni trasferitele, salva l'applicazione di disposizioni di rango superiore che dispongano diversamente.

TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 50 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Ai servizi pubblici locali di rilevanza economica si applicano le norme generali vigenti in materia, fatte salve le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

Art. 51 (Servizi pubblici privi di rilevanza economica)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti in una nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 52 (Aziende speciali ed Istituzioni)

- 1. Qualora il Comune decida di gestire un pubblico servizio mediante un'azienda speciale, il consiglio comunale ne approva lo Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, provvedendo contestualmente a stabilire gli indirizzi per la nomina e la revoca degli amministratori, che devono comunque essere in possesso di comprovata esperienza in materia, nonché essere muniti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
- 2. Qualora il Comune decida di gestire un pubblico servizio mediante un'istituzione, il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi per la nomina e la revoca degli amministratori, che devono comunque essere in possesso dell'esperienza e dei requisiti di cui al comma 1.
- 3. Apposito regolamento disciplina i modi per il conferimento del capitale di dotazione, per la determinazione degli indirizzi della gestione, per l'approvazione degli atti fondamentali, per

l'esercizio della vigilanza, per la verifica dei risultati della gestione e per la copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO VIII - PARTECIPAZIONE

Art. 53 (Partecipazione al procedimento amministrativo)

- 1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati.
- 2. La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata, nell'osservanza dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con le forme e le modalità:
- a) della comunicazione di avvio del procedimento;
- b) della facoltà di intervento nel procedimento;
- c) del diritto dell'interessato di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti;
- d) della possibilità di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo o in sostituzione di esso.
- 3. La disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo è riservata al regolamento.
- 4. Il comune pone in essere attività di informazione e di comunicazione, in attuazione dei principi della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
- 5. Il comune può dotarsi di uno strumento di informazione periodico, le cui modalità di redazione e di pubblicazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 54 (Diritto d'accesso)

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso il Comune.

Art. 55 (Associazioni)

- 1. Il comune sostiene e valorizza la costituzione ed il potenziamento delle libere forme associative, aventi finalità sociali, culturali, sportive e ricreative e comunque di interesse pubblico, ispirandosi ai principi di equità ed uguaglianza.
- 2. Nei rapporti con le libere forme associative il Comune:
- a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, partecipandovi direttamente o promuovendoli mediante la stipulazione di convenzioni o erogazione di contributi;
- b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- c) mette loro a disposizione, purché abbiano sede nel territorio comunale, le strutture disponibili occorrenti per l'organizzazione della propria attività e per iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità fissati da regolamento.
- 3. Il comune promuove forme di consultazione e collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali di categoria, al fine di favorire la crescita economica e sociale della comunità.

Art. 56 (Istanze, petizioni, proposte)

- 1. I cittadini possono rivolgere al Comune, per la tutela del pubblico interesse:
- a) istanze, dirette a chiedere l'adozione di uno specifico atto o provvedimento amministrativo;
- b) petizioni, volte a sollecitare l'intervento dell'amministrazione su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva;
- c) proposte, per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza del comune.
- 2. Le istanze sono formulate dai cittadini in forma singola o associata; le petizioni e le proposte debbono essere sottoscritte da almeno 70 cittadini.

4

3. L'organo competente per l'argomento trattato dà risposta scritta alle istanze, petizioni e proposte entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate mediante l'istanza, la petizione o la proposta all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Art. 57 (Referendum)

- 1. Sono ammessi referendum abrogativi, consultivi o propositivi, d'ufficio o su richiesta di almeno 400 cittadini elettori del Comune.
- 2. Il referendum è valido se vi ha partecipato la maggioranza degli elettori del Comune, e la proposta referendaria è approvata se è raggiunta la maggioranza di voti validamente espressi.
- 3. I referendum possono avere come oggetto materie di esclusiva competenza locale, e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, e circoscrizionali.
- 4. I referendum non possono concernere il presente Statuto, le materie dei tributi locali e delle tariffe comunali, le disposizioni regolamentari e gli atti ed i provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di leggi e di regolamenti statali e regionali, ovvero di regolamenti e direttive comunitarie. Essi non possono essere proposti se sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio con esito negativo.
- 5. Il procedimento referendario è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO IX FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 58 (Finanza Locale)

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

Art. 59 (Bilancio)

1. Il comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

- 2. Il bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono depositati presso il Servizio Economico-Finanziario; di essi sono conoscibili i contenuti significativi e caratteristici.
- 3. Entro dieci giorni dall'infruttuoso decorso del termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Sindaco nomina un commissario affinché vi provveda d'ufficio entro cinque giorni dalla sua nomina. In tal caso, e comunque qualora entro venti giorni dall'infruttuoso decorso del termine entro il quale il bilancio deve essere approvato il consiglio non abbia approvato lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Sindaco assegna al consiglio medesimo, con lettera notificata a ciascun consigliere, un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione, decorso il quale nomina un commissario. Il commissario, sostituendosi all'organo inadempiente, approva il bilancio entro cinquanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del bilancio. Al contempo, il Sindaco comunica al Prefetto l'inadempimento, per l'avvio del procedimento di scioglimento del consiglio.
- 4. Qualora il Sindaco non provveda alla nomina del Commissario ai sensi del comma precedente, il Segretario comunale ne dà comunicazione al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 60 (Rendiconto)

- 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
- 2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a quanto previsto dalle norme vigenti, stabilito dal regolamento di contabilità.

Art. 61 (Revisione economico-finanziaria)

La revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;

- 3. L'organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità, ed è rieleggibile per una sola volta. Ove si proceda alla sostituzione del revisore, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui alle norme vigenti.
- 4. Le cause di cessazione, di revoca, di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi e le funzioni del revisore sono determinate dalla legge.
- 5. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni della Giunta comunale per questioni che afferiscano alle proprie funzioni.
- 6. Il revisore dei conti, oltre alle funzioni spettantegli per legge, collabora con il consiglio comunale ed esercita le attribuzioni demandategli dal regolamento di contabilità e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 7. Il revisore dei conti è dotato di mezzi idonei allo svolgimento delle proprie funzioni, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 62 (Controllo di gestione)

1. Il comune adotta sistemi di controllo di gestione, volti a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 63 (Controlli interni)

- 1. Il comune, ai sensi delle norme vigenti, provvede:
- a) al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) al controllo di gestione, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, ottimizzare i rapporti tra costi e risultati e garantire la realizzazione degli obiettivi programmati;

- c) alla valutazione della dirigenza e dei responsabili dei servizi;
- d) al controllo strategico, al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
- 2. Al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile provvede l'organo di revisione, ai sensi e nei limiti di cui alle norme vigenti.
- 3. Al controllo interno di gestione provvede l'organo competente a norma del vigente regolamento di contabilità.
- 4. Alla valutazione della dirigenza e dei responsabili dei servizi ed al controllo strategico provvede il nucleo di valutazione, nominato dal sindaco con proprio decreto.
- 5. Qualora il nucleo di valutazione non sia stato nominato e qualora non si intenda procedere alla sua nomina, al controllo strategico provvede il servizio di controllo interno, composto dal direttore generale, se nominato, dal segretario comunale, dal Vice-segretario, dalla dirigenza e dai responsabili dei servizi.

TITOLO X - DIFENSORE CIVICO

Art. 64 (Difensore Civico)

- 1. Il difensore civico ha compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione: segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
- 2. Il Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 3. Al Difensore civico è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune, nonché quello di ottenere senza indugio notizie e informazioni dagli organi di questo.

- 4. Il Difensore civico presenta al Consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, in cui segnala le disfunzioni e le irregolarità riscontrate e formula proposte per ovviarvi nel futuro.
- 5. L'ufficio del Difensore Civico è preferibilmente svolto in forma associata.
- 6. Qualora l'esercizio della funzione sia svolta da Unione di Comuni perché trasferitale dal Comune che vi aderisca, il Difensore Civico esplica la sua attività anche nei confronti di questo.

TITOLO XI – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 65 (Modificazioni statutarie)

- 1. Le modificazioni e le integrazioni al presente Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modificazioni e le integrazioni sono approvate se ottengano per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2. Dopo la sua approvazione, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 (Disposizioni finali)

- 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le leggi vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.
- 2. Ove le norme espressamente richiamate dal presente Statuto siano abrogate, integrate o modificate da disposizioni sopraggiunte alla sua emanazione, i corrispondenti richiami si intendono operati alle norme vigenti all'epoca di assunzione del relativo provvedimento.

- 3. Ove il presente Statuto faccia riferimento alle norme vigenti in una data materia, la disposizione applicabile è assunta con riferimento all'epoca dell'adozione del provvedimento attuativo della correlativa disposizione statutaria.
- 4. E' abrogato lo Statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 68 dell'8/10/1991, successivamente modificato con deliberazione n. 8 del 31/3/1992, esecutive. E' altresì abrogata ogni disposizione regolamentare del Comune incompatibile con il presente Statuto.
- 5. L'entrata in vigore di fonti normative primarie nelle quali siano enunciati espressamente principi che costituiscano limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali abrogano le norme Statutarie con esse incompatibili.

SOGLIANO AL RUBICONE (Forlì-Cesena)

COMUNICATO

STATUTO

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 28/3/2006

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Autonomia

2 – Finalità Art.

Art. 3 – Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Art. 4 – Sede, territorio, stemma e gonfalone Art. 5 – Unione di Comuni

TITOLO II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I – L'attività amministrativa

Art. 6 – Diritto di informazione

Art. 7 – Diritto di accesso ai documenti amministativi Art. 8 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 9 – I regolamenti Art. 10 – Le deliberazioni

Art. 11 – Maggioranza qualificata

Art. 12 – Le determinazioni

Art. 13 - Pubblicità degli atti

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – Associazionismo e partecipazione

Art. 14 - Principi

Art. 15 – Istanze, petizioni, proposte

Art. 16 - Consiglio di frazione

Art. 17 – Governo dei giovani Art. 18 – Libere forme associative Art. 19 – Il difensore civico Art. 20 – Referendum

TITOLO IV - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - Organi di governo

Art. 21 – Configurazione degli organi di governo

Art. 22 – Competenze e attribuzioni del Consiglio

Art. 23 – Convocazione del Consiglio

Art. 24 – Organizzazione e funzionamento del Consiglio

Art. 25 – Le Commissioni consiliari

Art. 26 – Commissione comunale "Pari opportunità"

Art. 27 – Commissioni consiliari di controllo o di garanzia. Commissioni d'indagine

Art. 28 - Attribuzioni e funzioni dei Consiglieri - Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzio-

Art. 29 - Cessazione dei Consiglieri per dimissioni o deca-

CAPO II - Sindaco e Giunta

Art. 30 - Sindaco

Art. 31 - Nomine. Potere di ordinanza

Art. 32 - Nomina della Giunta - presentazione linee programmatiche

Art. 33 – Competenze e funzionamento della Giunta

Art. 34 - Assessori

Art. 35 - Mozione di sfiducia

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I - Modalità di gestione

Art. 36 - Forme di gestione

Art. 37 – Individuazione dei servizi Art. 38 – Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

Art. 39 - Partecipazione a società per azioni o società a responsabilità limitata

Art. 40 – L'Azienda speciale Art. 41 – Istituzione

CAPO II - Altre forme

Art. 42 – Concessione di pubblici servizi

Art. 43 – Convenzioni e accordi di collaborazione

Art. 44 – Consorzi

Art. 45 – Accordi di programma

TITOLO VI - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - L'Amministrazione comunale

Art. 46 – Principi e criteri direttivi Art. 47 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 48 - Organizzazione degli uffici e del lavoro

CAPO II - Direttore generale. Segretario comunale

Art. 49 - Direzione generale

Art. 49 bis – Direzione operativa

Art. 50 – Segretario comunale

CAPO III - Responsabili di servizio

Art. 51 – Dirigenti/Responsabili di servizio

Art. 52 – Compiti dei Responsabili di servizio Art. 53 – Attribuzione della posizione di Dirigente/Responsabile di servizio

CAPO IV - Il controllo interno

Art. 54 – Tipologia dei controlli interni

Art. 55 – Il controllo di gestione

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 56 – Autonomia impositiva

Art. 57 – Ordinamento contabile del Comune

Art. 58 – Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 59 – Revisione economico-finanziaria

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Norme transitorie

Art. 61 - Revisione dello statuto

Art. 62 – Pubblicità dello statuto Art. 63 – Entrata in vigore

TITOLO I PRINCÌPI GENERALI

Art. 1 Autonomia

- 1. Il Comune di Sogliano al Rubicone, ente locale autonomo della Repubblica con statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio del Comune, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Il Comune di Sogliano al Rubicone è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì le funzioni ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
- 3. È dotato di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa e di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- 4. Il Comune ha risorse autonome; stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio.
- 5. Le violazioni alle disposizioni previste dai regolamenti, dalle ordinanze e dai provvedimenti comunali sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria nella misura determinata dalle norme regolamentari comunali anche con riferimento alla disciplina dettata dalla legge n. 689/1981.
- 6. Le norme del presente statuto costituiscono, nel sistema di graduazione delle fonti, fonte primaria, fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione e dall'art. 119 della Cost.
- 7. Il Comune si avvale della sua autonomia, quale diritto fondamentale della comunità, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- 8. Il Comune di Sogliano al Rubicone concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato, della Unione Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
- 9. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale nonché il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.

Art. 2 Finalità

- 1. Il Comune cura unitariamente gli interessi della comunità locale e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico ispirando la propria azione ai principi di tutela della vita umana, della persona e della famiglia, delle forme di associazione di volontariato.
- 2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali e in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici attiva tutte le funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali locali.
- 3. Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
- 4. Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali, da gestire anche con privati e con le associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.
- 5. Il Comune tutela e protegge il territorio "bene" della Comunità, valorizza le risorse naturali, concorre alla difesa dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, privilegiando le iniziative per il raggiungimento della massima tutela ambientale, promuove, anche in nome delle generazioni future, l'organico ed equilibrato assetto del territorio.
- 6. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro e lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali.
- 7. Il Comune promuove le attività culturali, sportive, ricreative e del tempo libero.
- 8. Il Comune valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e le proprie tradizioni culturali anche in collaborazione con le associazioni locali e i privati.
- 9. Il Comune adegua i principi e i metodi del proprio operato, nonché l'organizzazione degli uffici e dei servizi alle esigenze di raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 10. Il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressione della comunità locale, a concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
- 11. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.
- 12. Il Comune può realizzare anche mediante accordi di programma, gli interventi sociali e sanitari previsti dalla normativa statale e regionale in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti.
- 13. Ad apposito regolamento è demandata la disciplina delle modalità di coordinamento degli interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale.

- 14. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica economica.
- 15. Il Comune può conferire alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi, quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale, integrata ed efficiente.
- 16. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale culturale e democratico.
- 17. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e l'efficacia dell'attività dell'Ente. Essa si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
- 18. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 3 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

- 1. Il Comune gestisce i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolate.
- 2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco, quale Ufficiale del Governo.

Art. 4 Sede, territorio, stemma e gonfalone

- 1. Il Comune di Sogliano al Rubicone è costituito dai seguenti frazioni di storicamente riconosciuti dalla comunità:
 - a) Sogliano al Rubicone capoluogo
 - b) Bagnolo
 - c) Strigara
 - d) Montegelli
 - e) Rontagnano
 - f) Savignano di Rigo
 - g) Montepetra
 - h) Montetiffi
 - i) Massamanente
 - 1) San Paolo all'Uso
 - m) Ginestreto
 - n) Santa Maria Riopetra
 - o) Pietra dell'Uso
 - p) Vignola
- 2. La sede del Comune è fissata in Sogliano al Rubicone capoluogo, nella residenza municipale.

- 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
- 4. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 5. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone storicamente in uso.
- 6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali. Nell'uso del gonfalone si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 *Unione di Comuni*

- 1. Il Comune favorisce l'Unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
- 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
- 3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti finanziari con i comuni.

TITOLO II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Capo I L'attività amministrativa

Art. 6 Diritto d'informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

Art. 7 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

- 1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti/responsabili del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza o alla tutela della proprietà intellettuale di persone, gruppi o imprese.

Art. 8 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

- 1. L'attività provvedimentale del Comune è improntata al principio del giusto procedimento, cioè del procedimento necessario e sufficiente a conseguire celerità ed efficacia operativa, nel rispetto dei diritti di partecipazione ad esso e di accesso ai documenti da parte di tutti i soggetti interessati.
- 2. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.
- 3. Fermo restando quando previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità ed urgenza della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:
 - a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
- 4. Il responsabile del procedimento, nella persona del responsabile del servizio, ovvero di altra unità da questi individuata, cura l'istruttoria e predispone lo schema del provvedimento finale da sottoporre ai pareri di competenza; adotta il provvedimento nei casi previsti dal regolamento.

5. Il responsabile del procedimento, assicura l'effettività del diritto di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati, fatte salve dimostrate ragioni d'urgenza, nonché del diritto di visione degli atti relativi, fatta eccezione per quelli riservati per legge o per regolamento o, per effetto temporaneo, di motivata dichiarazione del Sindaco a norma dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Art. 9 *I regolamenti*

- 1. Il Comune di Sogliano esercita la potestà regolamentare in tutte le materie e funzioni di competenza comunale, nonché in quelle ad esso attribuite o conferite. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti approvandoli a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
- 2. Nelle materie e nell'esercizio delle funzioni attribuite o conferite al Comune, i regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 3. L'iniziativa di proposta di regolamento, spetta a ciascun consigliere ed ai cittadini, nonché, sotto forma di specifica proposta di deliberazione da sottoporsi ai preventivi pareri di competenza, alla Giunta Comunale.
- 4. I regolamenti e le loro modifiche, dopo intervenuta l'esecutività della delibera di adozione, sono:
 - a) sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità;
 - b) raccolti nella "raccolta dei regolamenti".
- 5 In caso di motivata urgenza, espressa nell'atto deliberativo di approvazione, il regolamento può essere approvato dichiarandone l'immediata esecutività.

Art. 10 *Le deliberazioni*

- 1. Oltre a quelle previste dalla legge o da specifiche norme dello statuto, alle deliberazioni si applicano le norme di cui ai seguenti commi.
- 2. Coloro che per legge debbano astenersi obbligatoriamente dal prendere parte ad una deliberazione, sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze e non concorrono alla formazione del numero legale. Coloro i quali, invece, volontariamente si astengono dal prendere parte ad una deliberazione, concorrono alla formazione del numero legale ma non si computano nel numero dei votanti.
- 3. Le previsioni di legge e di statuto relative alle astensioni obbligatorie, si applicano anche nei confronti di coloro che partecipano, senza diritto di voto alle sedute degli organi collegiali.
- 4. La modifica, la revoca o l'annullamento delle delibere possono prodursi solo ad opera di delibere successive che ne rechino espressa menzione.
- 5. Il Consiglio e la Giunta:

- a) si uniformano ai pareri di regolarità tecnica e contabile, ovvero se ne discostano mediante specifica motivazione;
- b) approvano o respingono le proposte di deliberazione, ovvero se ne discostano motivatamente.
- 6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono estesi dal Segretario. In tutti i casi in cui si renda necessario l'allontanamento dalla sala delle adunanze del Segretario, in quanto interessato all'oggetto della deliberazione, le funzioni di verbalizzazione vengono affidate ad un membro del Consiglio o delle Giunta. Il regolamento disciplinerà la redazione dei verbali di deliberazione stabilendo fra l'altro, che i verbali siano sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 11 Maggioranza qualificata

- 1. Ferme restando le altre maggioranze qualificate prescritte dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e la Giunta delibera con la maggioranza assoluta dei componenti l'adozione di atti:
 - a) che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
 - b) che si discostino dai pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c) di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

Art. 12 Le determinazioni

- 1. I provvedimenti di competenza dei dirigenti/responsabili assumono la denominazione di determinazioni.
- 2. Presso l'Area Servizi Amministrativi e Demografici viene effettuata la registrazione cronologica annuale delle determinazioni dei responsabili.
- 3. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento (o dal responsabile dell'istruttoria del procedimento) che la sottopone al responsabile (dirigente) competente per l'approvazione.
- 3 bis In caso di delega di funzioni secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, la stessa può prevedere anche l'emanazione e la sottoscrizione di determinazioni da parte del funzionario incaricato.
- 4. Le determinazioni vengono pubblicate all'albo pretorio dell'ente, di norma, entro cinque giorni dal conseguimento dell'esecutività.

Art. 13 *Pubblicità degli atti*

- 1. Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2. Le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto a rilevanza interna che disponga sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si

determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per la loro applicazione, sono resi all'interno, mediante comunicazione scritta alle competenti strutture, ovvero mediante deposito di essi, per 15 giorni consecutivi, presso l'ufficio di segreteria e contemporaneo avviso di detto deposito alle competenti strutture.

3. La Giunta, nonché, secondo sue direttive, il Sindaco, gli assessori, il Segretario, il Direttore Operativo ed i responsabili dei servizi, possono portare a conoscenza del pubblico atti e fatti inerenti la gestione amministrativa con ogni ulteriore mezzo, fatte salve le procedure di impegno delle occorrenti spese.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Associazionismo e partecipazione

Art. 14 Principi

- 1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini residenti, domiciliati nel Comune, non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio, degli utenti dei servizi comunali, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, dei cittadini dell'unione europea, degli stranieri regolarmente soggiornanti e degli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla Amministrazione.
- 2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nello Statuto.
- 3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica amministrativa dei cittadini singoli o associati, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa, accessibile sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Art. 15 Istanze, petizioni, proposte

- 1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune:
 - a) istanze, per conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione;
 - b) petizioni, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
 - c) proposte per l'adozione di atti amministrativi.
- 2. Alle istanze (interrogazioni) il Sindaco, sentiti, se del caso, gli altri organi comunali e i competenti uffici, è tenuto a fornire risposta scritta nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione.
- 3. Le petizioni, sottoscritte da almeno 25 cittadini, sono esaminate dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla loro presentazione. L'organo addetto predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata ovvero dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento del Consiglio o della Giunta deve essere espressamente motivato e comunicato al soggetto proponente nei dieci giorni successivi alla decisione di archiviazione, nonché comunicato, per conoscenza, al Consiglio nella sua prima seduta utile, in caso di pronuncia di competenza della Giunta. La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

4. Alle proposte di Enti o Associazioni o di almeno 25 cittadini, il Sindaco, sentiti la Giunta o il Consiglio secondo competenza, nonché, se nel caso, i competenti uffici, è tenuto a fornire risposta scritta nel termine di 60 giorni dalla loro presentazione.

Art. 16 Consiglio di frazione

- 1. Il Comune istituisce i Consigli di frazione, espressione delle esigenze delle relative collettività, con poteri essenzialmente consultivi e di proposta.
- 2. Compete, in particolare, ai consigli di frazione:
 - a) dibattere problematiche di interesse generale della frazione, formulando suggerimenti e proposte;
 - b) esaminare questioni sottoposte dall'Amministrazione, fra cui obbligatoriamente: il bilancio di previsione, rendiconto di gestione, il piano regolatore generale e le sue varianti, nonché i relativi piani attuativi e su specifiche materie stabilite dall'apposito regolamento;
 - c) formulare proposte di impiego di risorse appositamente stanziate nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e destinate alle esigenze locali della frazione; tali proposte sono vincolanti per l'Amministrazione comunale. Il Sindaco ne cura l'inoltro agli organi deliberanti, secondo competenza, previa istruttoria delle proposte medesime secondo principi stabiliti nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nel presente statuto e nel regolamento.
- 3. L'esatta individuazione sul territorio, la formazione, il funzionamento, l'organizzazione dei Consigli di frazione, sono definiti dal Regolamento; all'elezione dei Consigli di frazione si perverrà sulla base di elenchi di idonei disponibili, scaturiti da apposite assemblee delle frazioni. L'elezione sarà effettuata in forma diretta da parte dei cittadini della frazione convocati in assemblea generale, secondo le forme e le modalità regolamentari; i Consigli di frazione eleggono un proprio presidente, nel loro seno, secondo le forme e le modalità regolamentari. Ai presidenti dei Consigli di frazione dovrà essere comunicato l'ordine del giorno del Consiglio Comunale per ogni riunione consiliare convocata.

Art. 17 Governo dei giovani

- 1. Il Comune istituisce il Consiglio Comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani, quali istituzioni volte a realizzare una concreta esperienza di partecipazione alla vita e al governo della città.
- 2. Il regolamento determina la durata, i poteri e la disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle istituzioni di partecipazione indicate al comma 1.
- 3. Gli organi di Governo dei Giovani esercitano funzioni consultive, propositive e di controllo nelle seguenti materie:
 - 1. ambiente urbanistica:
 - 2. beni del Comune;
 - 3. cultura, sport e tempo libero;
 - 4. pubblica istruzione:

- 5. assistenza ai giovani e agli anziani;
- 6. rapporti con l'associazionismo, con l'UNICEF e con l'AIBI (Associazione Amici dei Bambini).
- 4. Il Governo dei Giovani coinvolgerà tutti i ragazzi frequentanti le Classi IV e V delle Scuole elementari , Scuole medie e scuole medie superiori definite nell'apposito regolamento.

Art. 18 Libere forme associative

- 1. Il Comune sostiene e valorizza le associazioni e le formazioni sociali presenti sul territorio che, in armonia con l'ordinamento statutario dell'Ente, perseguono fini sociali o promuovono lo sviluppo economico e civile della comunità.
- 2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
- 3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio può stabilire, inoltre, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
- 4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, i fondi di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.
- 5. La Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 19 Il difensore civico

- 1. L'Amministrazione può istituire l'Ufficio del Difensore civico autonomamente o in forma associata con altri Comuni al fine di:
 - a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
 - b) garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, segnalando, anche di propria iniziativa, abusi, carenze, disfunzioni e ritardi dell'Amministrazione comunale. Il Difensore civico ha facoltà di intervenire presso gli altri Enti o Aziende pubbliche correlate al Comune:
 - c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

- 2. Attraverso convenzione verranno regolati i rapporti fra i Comuni in ordine al funzionamento dell'Ufficio ed al riparto degli oneri necessari per garantire allo stesso mezzi adeguati, compresa un'indennità che dovrà essere determinata in forma unitaria.
- 3. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti dal regolamento e che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di imparzialità e indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
- 4. Prima di assumere le funzioni presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
- 5. Esso dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- 6. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune, con diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio cui, a sua volta, è tenuto, secondo le norme di legge.
- 7. Gli amministratori e i dipendenti sono tenuti a fornirgli con tempestività le informazioni utili allo svolgimento della funzione.
- 8. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.
- 9. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del difensore civico nel caso si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal regolamento. Può essere revocato prima della scadenza del mandato, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, solo per gravi o ripetute violazioni di legge, ovvero per accertata inefficienza.

Art. 20 Referendum

- 1. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione di referendum consultivi su questioni di rilevanza generale, attinenti alla competenza del Consiglio comunale:
 - a) di iniziativa propria, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
 - b) su richiesta di almeno il 20% degli elettori del Comune.
- 2. Non è ammesso il referendum:
 - a) su questioni concernenti persone;
 - b) su provvedimenti concernenti tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini;
 - c) sullo Statuto, sul Regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - d) su provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) su provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;

- f) sul regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi e sugli atti relativi al personale del Comune;
- g) su materie nelle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- h) sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- 3. Il Consiglio Comunale, sentito il parere del Segretario comunale, delibera a maggioranza l'ammissibilità del referendum. I promotori del referendum possono chiedere il voto di ammissibilità prima della raccolta delle firme. Può essere esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente consultazione.
- 4. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
- 5. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 6. Il referendum è indetto dal Sindaco che ne fissa anche la data
- 7. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli elettori; la proposta referendaria è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei voti espressi.
- 8. Nel caso la proposta referendaria risulti approvata, il Sindaco la sottopone alla deliberazione del competente organo, entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato.
- 9. L'organo deliberante assume il provvedimento deliberativo, previa verifica della persistenza dei presupposti della proposta referendaria.
- 10. Il Consiglio Comunale revoca il referendum, quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione di essere e può sospenderlo quando sussistano degli impedimenti temporanei.

TITOLO IV ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I Organi di governo

Art. 21 Configurazione degli organi di governo

- 1. Il Consiglio, massimo organo rappresentativo della comunità Soglianese, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo generale.
- 2. Il Sindaco ha le funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali per l'attuazione degli indirizzi del Consiglio.

Art. 22 Competenze e attribuzioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri ed alle modalità stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
- 2. Fatte salve le determinazioni in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame dai cittadini o dai consiglieri, il Consiglio assume deliberazioni su conforme proposta della Giunta corredate dei pareri previsti dalla legge.
- 3. Il Consiglio, partecipa, altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
- 4. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 23 Convocazione del Consiglio

- 1. Il Sindaco convoca il Consiglio quando occorre, nonché quando lo chieda 1/5 dei consiglieri nel termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 2. I lavori del Consiglio comunale si articolano in sessioni: ove la situazione lo richieda, il consiglio può essere riunito di urgenza.
- 3. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 4. Il regolamento stabilisce termini e modalità di convocazione del Consiglio Comunale e di redazione dell'ordine del giorno, salva diversa espressa previsione regolamentare.
- 5. In caso d'inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto ai sensi dell'articolo 39 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 24 Organizzazione e funzionamento del Consiglio

- 1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
- 2. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte nonché le modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.
- 3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il Presidente ne dispone la trattazione in seduta segreta solo nei casi previsti dal regolamento e comunque quando insorgano questioni concernenti persone.
- 4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà del numero dei consiglieri assegnati e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo qualificati quorum strutturali e funzionali espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto.
- 5. Il regolamento stabilisce le forme di votazione. Nei casi di votazione segreta le schede bianche o nulle, pur concorrendo a rendere valida la votazione, non sono calcolate nel numero totale dei voti.
- 6. La nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti aziende e istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge, quando la stessa legge non disponga diversamente, risulta dall'elezione di colui o coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, sino alla concorrenza del numero di persone da eleggere. Qualora la legge preveda la rappresentazione della minoranza e dalla votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti sino alla concorrenza del numero di persone da eleggere.
- 6 bis Non sono incompatibili alla carica di consigliere comunale e di Sindaco, l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, istituti o aziende soggetti a vigilanza in cui vi sia la partecipazione inferiore al 20% del Comune di Sogliano al Rubicone.
- 7. Coloro che per legge debbano astenersi obbligatoriamente a prendere parte ad una deliberazione, sono tenuti ad allontanarsi dall'aula.
- 8. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
- 9. La presidenza delle sedute consiliari spetta al Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicesindaco, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- 10. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo, le linee programmatiche possono essere all'occorrenza, rispettivamente adeguate e verificate quanto all'attuazione, con le stesse modalità relative all'approvazione.

Art. 25 Le commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale ai componenti la maggioranza e le minoranze consiliari e comunque con rappresentanza delle minoranze all'interno di ogni singola commissione.
- 2. Le commissioni possono essere permanenti o temporanee. Il regolamento del Consiglio determina i poteri e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
- 3. La durata delle commissioni consiliari permanenti è pari a quelle del Consiglio che le ha costituite.

Art. 26 Commissione Comunale "Pari opportunità"

- 1. Il Consiglio Comunale può istituire una Commissione Comunale "Pari Opportunità" al fine di tutelare la condizione femminile e promuovere condizioni di uguaglianza sostanziale fra i sessi in ambito familiare, professionale e sociale.
- 2. La Commissione Comunale Pari Opportunità è un organo permanente con durata pari a quella del Consiglio che la istituisce.
- 3. Con apposito regolamento sono determinati finalità, composizione, poteri e ne è disciplinata l'organizzazione.

Art. 27 Commissioni consiliari di controllo o di garanzia. Commissioni d'indagine

- 1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti di controllo e/o di garanzia, per settori organici di materie, per servizi o per affari determinati, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri assegnati.
- 2. La competenza di ciascuna commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.
- 3. La presidenza delle commissioni è assegnata a consiglieri che appartengono agli eletti in liste non facenti parte della coalizione di maggioranza, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 4. L'adesione da parte del consigliere eletto alla presidenza delle Commissioni di cui al comma l ad un gruppo facente parte della coalizione di maggioranza comporta l'automatica decadenza dalla carica.
- 5. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
- 6. La composizione di tali commissioni è quella prevista dall'art. 25, 1°comma.

Art. 28 Attribuzioni e funzioni dei Consiglieri Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione

- 1. La posizione giuridica e lo *status* dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
- 2. Fatte salve le altre prerogative previste dalla legge e dallo Statuto, i consiglieri hanno

diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte ed emendamenti;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio
- d) ottenere dal Direttore Generale, dal Direttore Operativo, dal Segretario comunale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documentazioni e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 3. Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta alle interrogazioni è obbligatoria, va fornita per iscritto e, su richiesta del consigliere, viene inserita all'ordine del giorno del Consiglio. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto d'iniziativa dei consiglieri e delle relative risposte.
- 4. I consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto di quelli assegnanti, hanno facoltà di chiedere la convocazione del consiglio ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune per tutto quanto attiene alle sue funzioni. In caso di inerzia s'intende domiciliato presso la sede comunale.
- 6. È consentita la trasformazione, su richiesta del singolo consigliere interessato, del gettone di presenza in indennità di funzione.
- 7. L'indennità di funzione del consigliere non potrà essere di entità tale da essere superiore all'entità del gettone di presenza che sarebbe spettato nell'anno precedente ad un consigliere che avesse partecipato a tutte le sedute della commissione effettivamente tenutesi, nonché a tutte le sedute della commissione consiliare tenutasi più volte.
- 8. Per ogni assenza dalle sedute di consiglio o di commissione consiliare sull'indennità di funzione sostitutiva si applica una detrazione proporzionale.

Art. 29 Cessazione dei consiglieri per dimissioni o decadenza

- 1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autentico in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del/dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 3. Il seggio che durante il mandato elettivo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 4. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.

- 5. Si ha la decadenza dalla carica di consigliere:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio comunale.
- 6. La decadenza verificatasi per il caso previsto dalla lettera b) del precedente comma è pronunciata dal Consiglio comunale col voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri in carica e può essere promossa su istanza di qualsiasi consigliere o elettore. Negli altri casi la decadenza opera *ex lege*.
- 7. L'accertamento delle cause che comportano decadenza viene effettuato secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In ogni caso il consigliere rimasto assente deve essere ascoltato prima della pronuncia del Consiglio.

Capo II Sindaco e Giunta

Art. 30 Sindaço

- 1. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione ed assume la pienezza delle funzioni al momento della prestazione del giuramento, davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- 2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Il sostituto del sindaco usa tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.
- 3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il Capo dell'Amministrazione e la rappresenta verso l'esterno, è responsabile della amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.
- 4. Promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente. Impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore generale, al Direttore Operativo e ai dirigenti/responsabili degli uffici.
- 5. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal testo unico, dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
- 6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati

- nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 7. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori e ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Agli assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.
- 8. Il Sindaco, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere temporaneamente l'esecuzione di atti di competenza del Direttore generale, del Direttore Operativo e dei dirigenti/responsabili.
- 9. Il Sindaco ha la rappresentanza legale in giudizio dell'ente qualora non eserciti la facoltà di delega della medesima ai dirigenti/responsabili. La costituzione e/o la resistenza in giudizio viene preventivamente approvata dalla Giunta Municipale.
- 10. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
- 11. Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a:
 - a) proposta di revoca di Assessori;
 - b) presentazione delle dimissioni,
 - c) nomina, designazione e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
 - d) approvazione degli accordi di programma.

Art. 31 Nomine. Potere di ordinanza

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni. Le nomine e le designazioni sono effettuate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

2. Il Sindaco:

- a) nomina il Segretario comunale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo gestito da apposita agenzia, di cui è dipendente;
- b) revoca il Segretario comunale, con provvedimento motivato e previa deliberazione della Giunta;
- c) nomina e revoca i dirigenti/responsabili dei servizi, uffici, corpo;
- d) attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) può nominare e revocare, previa stipula di convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti e previa deliberazione di Giunta, un Direttore generale o un Direttore Operativo. Ove non provveda alla nomina può attribuirne le funzioni al Segretario comunale;
- f) può costituire alle sue strette dipendenze, secondo le modalità definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo:
- g) nomina i messi notificatori, ivi compresi quelli temporanei, in occasione delle consultazioni elettorali;

- h) esercita il potere di nomina e designazione in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- i) adotta le ordinanze contingibili e urgenti, in qualità di rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e negli altri casi stabiliti dal testo unico e dalla legge.
- j) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in qualità di ufficiale di governo ai sensi dell'art. 54 del testo unico e delle leggi speciali.
- 3. Il Sindaco e la Giunta possono avvalersi di collaborazioni e di organismi consultivi per lo svolgimento delle proprie competenze e delle proprie attribuzioni.

Art. 32 Nomina della Giunta - presentazione linee programmatiche

- 1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, indicando tra essi il Vice Sindaco. Esso è allegato alla prima convocazione del Consiglio Comunale successiva alla elezione
- 2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori da un minimo di due sino al numero massimo previsto dalla legge.
- 3. Gli Assessori possono essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale ed altresì di comprovati requisiti di professionalità e competenza amministrativa utili ai fini della realizzazione del programma di governo.
- 4. L'Assessore esterno interviene alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il *quorum* per la validità dell'adunanza.
- 5. Entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Il documento così redatto è trasmesso ai consiglieri entro il quindicesimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente, ogni gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare per iscritto al Sindaco proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la Segreteria del Comune.
- 6. Il documento contenente le linee programmatiche è approvato dal Consiglio. Con cadenza almeno annuale, in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione, il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta. È facoltà del Consiglio, in tal caso, provvedere ad integrare, modificare nel corso del mandato le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 33 Competenze e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività di impulso e proposta nei confronti del medesimo su iniziativa del Sindaco o degli Assessori.

- 2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco.
- 3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa. Ad esse possono intervenire, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari, nonché il revisore dei conti, i presidenti dei consigli di frazione, ammessi dal sindaco-presidente per trattare di determinati argomenti.

Art. 34 Assessori

- 1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nelle funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti nelle materie e per le competenze determinate dal Sindaco nell'atto di nomina. In tale ambito:
 - a) esercitano il potere di indirizzo attraverso l'emanazione di direttive che determinano obiettivi e criteri dell'attività dei responsabili;
 - b) svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti della Giunta.
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, con atto motivato, che è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva al decreto di revoca; contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti la Giunta.
- 3. Gli Assessori presentano le dimissioni al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione; le dimissioni sono efficaci dalla data di presentazione.
- 4. La sostituzione di Assessori comunque cessati dall'ufficio è effettuata dal Sindaco, che ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio.
- 5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 35 *Mozione di sfiducia*

- 1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in casi di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I Modalità di gestione

Art. 36 Forme di gestione

- 1. L'assunzione di pubblici servizi è deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
- 2. I servizi pubblici esercitati dal Comune rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, sono gestiti in una delle forme previste dalla legge.
- 3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio Comunale, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto, salvo che la modesta dimensione/importanza ovvero le caratteristiche proprie di un determinato servizio non ne giustifichino la gestione in economia.
- 4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, in appalto, costituzione di azienda di consorzio, o di società il cui apparato partecipativo, sia tale da garantire il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea.
- 5. Per gli altri servizi, la comparazione avverrà tra la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o associata mediante convenzione, ovvero consorzio.
- 6. L'organizzazione dei servizi sarà disciplinata da regolamenti, che dovrà, altresì, assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37 Individuazione dei servizi

- 1. Sono servizi pubblici di rilevanza imprenditoriale ed economica tutti quei servizi che hanno la caratteristica di produzione industriale, commerciale, artigianale, agricola, che possano essere gestiti anche con scopo di lucro.
- 2. Sono servizi pubblici di rilevanza istituzionale o sociale tutti quei servizi che hanno caratteristiche di produzione di un bene sociale o di un servizio sociale, finalizzati all'elevazione morale, civile, ed economica delle categorie più deboli.

Art. 38 Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, prioritariamente fra persone che abbiano svolto funzioni c/o Enti

pubblici ed in subordine presso aziende pubbliche e private, nonchè abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

- 2. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:
 - a) i consulenti che prestano opera in favore di imprese od enti concorrenti con quello al quale si riferisce la nomina;
 - b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
- 3. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.
- 4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.
- 5. il Sindaco provvede a comunicare al Presidente della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali i nominativi, e relativi curriculum, delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune presso enti, aziende o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della Commissione medesima.
- 6. Il Consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Qualora le norme prevedano la nomina di rappresentanti del Comune in capo alle minoranze del Consiglio comunale, le designazioni vengono effettuate con le modalità di cui al precedente art. 26.
- 7. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
- 8. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

Art. 39 Partecipazioni a società per azioni o società a responsabilità limitata

- 1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
- 2. La partecipazione a società per azioni o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
- 3. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

- 4. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
- 5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

Art. 40 *L'azienda speciale*

- 1. Per la produzione di beni e servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere costituite aziende speciali.
- 2. Ove si tratti di servizi che per loro natura possano essere riuniti convenientemente, potrà essere costituita una sola azienda che provveda a più servizi, tenendo contabilità separata per ciascuno di essi.
- 3. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale .
- 4. Gli organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, durano in carica quanto il Consiglio Comunale e rimangono in funzione fino all'insediamento dei nuovi organi.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda è formato da un numero dispari di componenti, compreso il Presidente, determinato dallo statuto dell'azienda ed è nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 29, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i quali dovranno necessariamente presupporre criteri di specifica competenza tecnica o amministrativa in capo ai soggetti che saranno nominati.
- 6. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato per mezzo di concorso pubblico per titoli ed esami; lo statuto dell'azienda può prevedere casi di convenzione a termine, che preveda collaborazione esterna ad alto contenuto professionale per la direzione dell'azienda.
- 7. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Qualora il Consiglio Comunale non provveda nei termini, il Sindaco attiva al procedura di cui all'art.29.
- 8. L'ordinamento dell'azienda è disciplinato dallo statuto, che è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
- 9. Lo statuto dell'azienda prevede forme autonome di controllo della gestione e un apposito collegio di revisori dei conti.
- 10. Lo statuto dell'azienda indica gli atti sottoposti al controllo del Comune.
- 11. Con apposito regolamento verranno regolati i modi e le forme di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali indicati dallo statuto, esercita le vigilanze, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 41 *Istituzione*

- 1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- 2. Ove si tratti di servizi che per loro natura possano essere riuniti convenientemente, potrà essere costituita una sola istituzione che provveda a più servizi, tenendo contabilità separata per ciascuno di essi.
- 3. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale e rimangono in funzione sino all'insediamento dei nuovi organi.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 componenti nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 29 sulla base degli indirizzi del Consiglio, i quali dovranno necessariamente presupporre criteri di specifica competenza tecnica e amministrativa nelle materie nelle quali opera l'Istituzione, maturate anche nell'ambito di Associazione di volontariato operanti nel Settore.
- 5. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'Istituzione, è nominato dal Sindaco, sempre sulla base degli indirizzi del Consiglio, fra i dipendenti responsabili d'ufficio del Comune, salvo che non ricorra la ipotesi di cui al comma successivo.
- 6. Il regolamento, di cui al precedente primo comma, determina la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, le forme e le modalità di approvazione degli atti fondamentali indicati nel regolamento ove la dimensione dell'istituzione o la complessità dei servizi svolti la rendano necessaria. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, nel rispetto dell'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 51 del presente statuto.
- 7. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
- 8. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati dal Sindaco nei modi previsti dall'art.29 comma dello Statuto.

Capo II Altre forme

Art. 42 Concessioni di pubblici servizi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

- 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio e livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza.
- 3. Il conferimento della concessione avviene con procedura e criteri stabiliti dal Consiglio comunale in modo da assicurare il conseguimento delle condizioni più favorevoli all'ente.
- 4. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di un pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo motivatamente determinata, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.

Art. 43 Convenzioni e accordi di collaborazione

- 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o soggetti pubblici.
- 2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- 3. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, nonché le inadempienze ed i modi per farle valere, sono approvate al Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
- 4. Il Comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 44 Consorzi

- 1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, può costituire un Consorzio con altri Comuni e/o Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala, qualora non risulti conveniente avvalersi dell'istituto della convenzione ovvero dell'azienda speciale o di altre forme societarie previste dalla legge.
- 2. Lo statuto del consorzio deve essere preventivamente approvato dai Consigli di tutti gli enti locali aderenti, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, unitamente alla convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 3. La convenzione, a cui lo statuto consortile deve conformarsi ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e contenere l'obbligo di pubblicazione negli albi pretori degli Enti consorziati, degli atti fondamentali del Consorzio.

4. Nel caso, in un momento successivo alla sua costituzione, si vogliano affidare al Consorzio altri servizi oltre quelli originari, si procederà alle opportune modifiche dello statuto e della convenzione e, ove sia il caso, in relazione alle caratteristiche dei vari servizi, si potranno costituire, all'interno del servizio, unità organizzative funzionali per le diverse attività.

Art. 45 Accordi di programma

- 1. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione ed operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 2. L'accordo definisce le modalità del coordinamento, i tempi di attuazione, i rapporti finanziari ed ogni connesso adempimento, ivi compresi i procedimenti di arbitrato e gli interventi surrogatori in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti.
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma 5 del suddetto articolo 34, il Consiglio Comunale dovrà ratificare, entro 30 giorni a pena di decadenza, l'adesione del Sindaco a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

TITOLO VI ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I L'amministrazione comunale

Art. 46 Princìpi e criteri direttivi

- 1. L'amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, al fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare l'efficacia, l'efficienza e la capacità realizzativa dell'azione amministrativa razionalizzando il costo della stessa, opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità, distinzione tra competenze e responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici.
- 2. Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni e valutazioni. Alla formazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo concorrono i singoli dirigenti/responsabili di servizi e gli organismi collegiali previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con attività istruttorie, di analisi, di proposta, di refertazione e di supporto tecnico. L'attività di controllo si avvale, tra gli altri, del supporto del sistema dei controlli interni.
- 3. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell'ente locale.
- 4. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l'attività di gestione spetta ai dirigenti/responsabili di servizio che sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati.

Art. 47 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta il Regolamento degli uffici e dei servizi.
- 2. Il regolamento costituisce la mappa organizzativa degli strumenti di gestione e di governo dell'apparato.
- 3. Il regolamento deve prevedere adeguate strutture di coordinamento (politico-burocratiche e burocratiche), controllo e consultazione in modo da assicurare la continuità dei ruoli all'interno dell'organizzazione, unitarietà, coesione, sistematicità ed organicità all'attuazione dei programmi del Comune.
- 4. Il regolamento, in via principale:
 - a) disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e flessibilità;
 - b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori

della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti/responsabili di servizio/corpo e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire;

- c) stabilisce le modalità per il conferimento di incarichi apicali a tempo determinato;
- d) disciplina, nel rispetto delle norme di legge, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure selettive conformandosi a principi di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità, speditezza, trasparenza, oggettività, pari opportunità e decentramento;
- e) stabilisce i criteri per la nomina del Direttore Generale:
- f) definisce il sistema dei controlli interni, le strutture cui è demandata l'attività di valutazione e controllo strategico, verifica del controllo di gestione, effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione dei dirigenti-responsabili e della congruità tra risultati e obiettivi definiti nei documenti di indirizzo. Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo convenzione o uffici in comune con altri enti territoriali.

Art. 48 Organizzazione degli uffici e del lavoro

- 1. L'ordinamento dei Servizi e degli Uffici si fonda sulla distinzione dei ruoli e delle competenze fissate dal D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Le attività che l'amministrazione comunale svolge direttamente sono organizzate secondo l'assetto definito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che può prevedere:
 - direzione generale (ove costituita)
 - direzione operativa
 - aree
 - settori
 - servizi
 - unità operative
 - progetti
 - altre forme di organizzazione.
- 3. Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'Amministrazione; individua i centri di responsabilità organizzativa e le funzioni generali delle strutture.
- 4. La struttura organizzativa risponde alle esigenze di massima flessibilità e modularità in modo da assicurare il costante adeguamento della azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni.
- 5. Lo schema organizzativo e la dotazione organica del personale sono deliberati dalla Giunta Comunale.
- 6. L'ordinamento dei servizi e degli Uffici si fonda sul metodo del lavoro per obiettivi e per programmi con l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle unità operative incaricate dell'attuazione, sia per le attività ordinarie, che per i progetti di sviluppo e di investimento e con l'indicazione del periodo di tempo entro cui realizzare le azioni previste

- e con opportuni indicatori di verifica. A tal fine il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti anche tramite diffusione delle opportune tecniche gestionali.
- 7. L'ordinamento dei servizi e degli uffici è costituito secondo una struttura organizzativa flessibile che, nel rispetto delle qualifiche e dei profili professionali dei dipendenti nonché della loro professionalità acquisita, sia in grado di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale, ai piani operativi stabiliti dalla Giunta, alle esigenze dei cittadini e degli utenti.

Capo II Direttore generale. Segretario comunale

Art. 49 Direzione generale

- 1. Può essere attivata la funzione di Direzione Generale, cui è affidata la direzione del processo di pianificazione e controllo sull'attività gestionale dell'Ente, ivi compresi i profili disciplinati dall'art.52 dello Statuto.
- 2. La Direzione Generale è affidata alla responsabilità del Direttore Generale. L'incarico di Direttore Generale può essere attribuito dal Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione fra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
- 3. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi fra i Comuni interessati.
- 4. Il Direttore Generale:
 - a) attua, secondo direttive impartite dal Sindaco, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune;
 - b) sovrintende alla gestione dell'Ente;
 - c) persegue livelli ottimali di efficacia e di efficienza dei servizi;
 - d) predispone il piano dettagliato degli obiettivi;
 - e) propone il P.E.G. (o documento sostitutivo).
- 5. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti /responsabili di servizio/corpo.
- 6. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
- 7. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 49 bis

Direzione Operativa

- 1. La Direzione Operativa rappresenta l'unità organizzativa di massima dimensione nell'organizzazione del Comune.
- 2. La Direzione Operativa è individuata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in conformità con i programmi e le scelte strategiche dell'Amministrazione.
- 3. La Direzione Operativa costituisce un elemento di raccordo permanente dell'attività gestionale affidata alle singole Aree, con il compito di coordinarne l'attività, garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.
- 4. L'incarico di Direttore Operativo è conferito dal Sindaco con decreto ad un dipendente dell'Ente con qualifica dirigenziale, per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di alta direzione delle Aree, nonché per l'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Area di competenza eventualmente assegnata.
- 5. Nella scelta del Direttore Operativo il Sindaco deve valutare l'attitudine all'esercizio della funzione, con particolare riferimento alla capacità d'organizzazione, all'autorevolezza, alla capacità di assumere responsabilità e di intrattenere rapporti umani equilibrati.
- 6. All'atto del conferimento il Sindaco determina la durata dell'incarico, che non può essere superiore alla durata del mandato amministrativo, con eventuale previsione di prorogatio.
- 7. L'incarico di Direttore Operativo è revocato nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali impartite dall'Amministrazione o per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 50 Segretario Comunale

- 1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
- 2. Il Segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per un periodo di durata corrispondente al suo mandato.
- 3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.
- 4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alle conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
- 5. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale, senza diritto di voto, e ne sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali.
- 6. Il Segretario Comunale, nell'esercizio dell'attività di competenza, emette circolari e fornisce pareri interpretatativi sulla corretta interpretazione legislativa.
- 7. Il Segretario Comunale svolge ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e da apposite disposizioni conformi alla vigente normativa.
- 8. Il Segretario esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

- 9. Il Segretario Comunale riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia al fine di renderne edotto il Consiglio Comunale per i provvedimenti conseguenti.
- 10. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario.

Capo III Responsabili di servizio

Art. 51 Dirigenti/Responsabili di servizio

- 1. I Dirigenti/Responsabili di servizio nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili, della realizzazione degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 2. I dirigenti/responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
- 3. I dirigenti/responsabili preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario Comunale o, se nominato, del Direttore Generale o del Direttore Operativo, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I responsabili sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.

Art. 52 Compiti dei responsabili di servizio

- 1. Ai Responsabili di servizio spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono direttamente responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Tali attribuzioni possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni normative.
- 2. Le attribuzioni dei Responsabili sono definite oltreché dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari, dagli atti degli organi di governo dell'ente.
- 3. I Dirigenti/Responsabili di servizio assumono la responsabilità dei procedimenti di competenza del settore quando non la attribuiscono ad altro funzionario ed esercitano il potere sostitutivo nei confronti del personale dipendente. Rispondono al Sindaco e nei confronti del Direttore Generale, ove nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione loro assegnati.

4. Salvo diversa previsione regolamentare, i responsabili di servizio hanno facoltà di delegare con provvedimento espresso l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai funzionari delle strutture in cui si articolano i servizi cui sono preposti.

Art. 53 Attribuzione della posizione di Dirigente/Responsabile di Servizio

- 1. La posizione di responsabile di servizio può essere ricoperta da esterni con rilevante esperienza documentata in attività uguali o analoghe a quelle richieste, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
- 2. Le modalità di conferimento degli incarichi di direzione, per quanto non stabilito dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo IV Il controllo interno

Art.54 Tipologia dei controlli interni

- 1. I controlli interni disciplinati dal D.Lgs. 286/99 sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura e le caratteristiche dei controlli interni individuando strumenti e metodologie adeguate a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche medianti tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- 3. Per l'effettuazione dei controlli, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 55 Il controllo di gestione

- 1. Il Comune adotta, sulla base di tecniche adeguate, sistemi di controllo interno di gestione, aventi per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento degli interventi e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, equità, qualità, nonché di efficienza ed economicità.
- 2. Nel Regolamento di Contabilità devono essere previste metodologie di analisi e di valutazione che consentano, oltre ad un controllo sull'equilibrio finanziario ed economico

della gestione del bilancio, di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati e di individuare indicatori di efficienza, di efficacia e di qualità a supporto delle decisioni.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 56 *Autonomia impositiva*

- 1. Il Comune ha autonomia impositiva che esercita nelle forme e secondo modalità disciplinate dai regolamenti in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
- 2. Il potere impositivo del Comune si uniforma ai principi generali stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
- 3. I regolamenti e le disposizioni applicative delle imposte comunali devono garantire il diritto alla informazione, all'interpello e prevedere gli istituti della comunicazione bonaria, compensazione e l'esimente per le violazioni formali.

Art. 57 Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente statuto.

Art. 58 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
- 2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione revisionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di programma triennale del LL.PP. e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
- 4. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
- 5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio

pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 59 Revisione economico-finanziaria

- 1. Il Consiglio Comunale procede all'elezione del revisore dei conti tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e per il regolare espletamento del relativo mandato.
- 2. Il revisore è soggetto alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.
 - L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziario e dai dipendenti delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
- 3. Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.
- 4. Il revisore, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta o del Sindaco, può presentare relazioni scritte con osservazioni e proposte tendenti ad informare ed orientare i predetti organi in ordine alla gestione dell'Ente. Nell'ambito dei suoi compiti di collaborazione, formula, altresì pareri in ordine a particolari problemi gestionali.
- 5. Il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione.
- 6. Può essere richiesta la presenza del revisore alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 60 Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darvi attuazione, mantengono la loro efficacia, in quanto compatibili con i principi del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e con le disposizioni dello Statuto, le norme di legge e di regolamento vigenti.

Art. 61 Revisione dello statuto

- 1. L'iniziativa per la revisione dello statuto spetta a un terzo dei consiglieri assegnati e a non meno di 500 elettori, nonché, sotto forma di specifica proposta di deliberazione, da sottoporsi ai preventivi pareri di competenza, alla Giunta Comunale.
- 2. La proposta deve essere redatta in articoli e corredata da una relazione. Essa non può essere sottoposta al Consiglio se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla sua conoscenza da parte dei singoli consiglieri.
- 3. La proposta è approvata con le modalità e la maggioranza previste dalla legge.
- 4. Le iniziative respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate nel corso della durata del Consiglio in carica.
- 5. L'abrogazione totale dello statuto è valida soltanto con la contestuale approvazione del nuovo statuto.
- 6. Al compimento di un biennio dall'entrata in vigore del presente statuto, la Giunta presenta al Consiglio una relazione descrittiva delle problematiche insorte nella fase della prima applicazione. Il Consiglio approva le eventuali conseguenti modifiche con le procedure di cui al presente articolo.

Art. 62 Pubblicità dello statuto

1. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne garantiscono l'effettiva conoscibilità secondo le indicazioni a tal fine offerte dal Consiglio Comunale.

Art. 63 *Entrata in vigore*

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO) Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO) Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe Stampato su carta riciclata al cento per cento

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

⁻ Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi di della Regione Emilia-Romagna, a confilitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbigno sollevato questioni di leggi costituzionale di leggi regionali. Il prezzo dell'abbognamento annuale à fissato in Euro 18.08.

abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.

— Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.

⁻ Nella parte terza sono pubblicati: annunzi legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.